

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 434<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 4 LUGLIO 1961

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### INDICE

<b>Disegni di legge:</b>	
Deferimento alla deliberazione di Commissioni permanenti . . . . .	Pag. 20131
Deferimento all'esame di Commissione permanente . . . . .	20131
Presentazione . . . . .	20143
Presentazione di relazione . . . . .	20131
« Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura » (1500) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):	
* CARUSO . . . . .	20132, 20158
* GONELLA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	20149, 20154, 20159
GRANZOTTO BASSO . . . . .	20153
MAGLIANO . . . . .	20152, 20153, 20158
PELIZZO, <i>relatore</i> . . . . .	20144
NENCIONI . . . . .	20138, 20157
SANSONE . . . . .	Pag. 20155, 20158
SCHIAVONE . . . . .	20152
* VENDITTI . . . . .	20158
Votazione a scrutinio segreto . . . . .	20159
<b>Interpellanze e interrogazioni:</b>	
Per lo svolgimento:	
PRESIDENTE . . . . .	20160
BOSCO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	20161
* GIANQUINTO . . . . .	20160
MERLIN . . . . .	20160
<b>Interrogazioni:</b>	
Annunzio . . . . .	20161
<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
Presidente . . . . .	20161
N. B. — L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.	



## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 17).

Si dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 28 giugno.

**C A R E L L I ,** Segretario, dà lettura del processo verbale.

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

### **Annunzio di deferimento di disegni di legge alla deliberazione di Commissioni permanenti**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito i seguenti disegni di legge alla deliberazione:

*della 4ª Commissione permanente (Difesa):*

« Riordinamento dell'indennità ai primi capitani, dell'indennità ai componenti i Corpi musicali militari e del soprassoldo ai sottufficiali e alla truppa dell'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia addetti ai radiocollegamenti » (1410-B), previo parere della 5ª Commissione;

*della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

« Adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sull'imposta di bollo, e concessione di premi per la scoperta e la repressione di reati » (1366-B);

« Modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di regi-

stro » (1603), previo parere della 1ª Commissione;

« Modificazioni alle tasse fisse minime di registro ed ipotecarie » (1612);

« Modifiche in materia di imposta di bollo, di imposta sulla pubblicità, di imposta generale sull'entrata e di tasse automobilistiche » (1623), previ pareri della 1ª e della 7ª Commissione;

*della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):*

« Modifiche alla legge 24 luglio 1959, numero 622, recante interventi a favore della economia nazionale » (1618-Urgenza), previo parere della 5ª Commissione;

« Norme per l'esercizio del credito navale » (1619-Urgenza), previ pareri della 2ª e della 5ª Commissione.

### **Annunzio di deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, ha deferito il seguente disegno di legge all'esame:

*della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

« Agevolazioni fiscali per le cooperative » (1597), di iniziativa dei senatori Menghi ed altri, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 8ª e della 10ª Commissione.

### **Annunzio di presentazione di relazione**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che, a nome della 4ª Commissione permanente

(Difesa), il senatore Jannuzzi ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa e degli Stati Maggiori e per la revisione delle leggi sul reclutamento » (1131).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**  
**« Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura » (1500)** (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura ».

Ricordo che nella seduta pomeridiana di mercoledì 28 giugno, fu chiusa la discussione generale riservando la parola ai senatori Caruso e Nencioni.

Poichè è nei voti della Presidenza che l'esame del disegno di legge sia esaurito entro questa seduta, invito tutti i senatori che prenderanno la parola ad attenersi alla massima concisione.

Il senatore Caruso ha facoltà di parlare.

\* C A R U S O. Onorevole signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, poichè concordo col relatore dell'altro ramo del Parlamento nel riconoscere che il disegno di legge in discussione merita la nostra particolare attenzione a doppio titolo, prima di affrontare l'esame del punto di maggiore frizione emerso nel corso della discussione, e cioè l'emendamento Dante-Zotta, ritengo doveroso intrattenermi sulla portata e sugli effetti del proposto aumento degli organici della Magistratura.

Comincio subito col rilevare, senza tema di poter essere smentito, che, attraverso l'aumento degli organici della Magistratura, il problema della giustizia è ben lungi dall'essere risolto, pur dovendosi riconoscere il passo avanti che si è inteso compiere.

Si tratta di un passo avanti fatto però solo in parte, in quanto esso non è accompagnato da una riforma definitiva e soddisfacente delle piante organiche, in quanto rimangono ancora aperti e gravi i problemi dei cancellieri e dell'edilizia giudiziaria e, fra l'altro, non si riesce a scorgere la tanto auspicata riforma dei codici; e soprattutto non si tende ad attuare le norme costituzionali che attengono all'ordinamento giurisdizionale.

Sono queste le ragioni per le quali noi di questa parte politica, e con noi tutti coloro che hanno un minimo di esperienza di come si va avanti nel settore in questione, non ci aspettiamo da questa legge grandi cose.

Fino a quando si continuerà a procedere a singhiozzo e non si affronterà invece, nel suo complesso, il problema, avremo leggi come quella in esame, che potremmo chiamare del minimo mezzo, ma non si elimineranno i mali della giustizia, i cui problemi, ripeto, potranno essere risolti soltanto con una serie di provvedimenti radicali che investano tutto il settore, e soprattutto con la attuazione della Costituzione e col rispetto dello spirito che ne costituisce il fondamento.

In proposito, mi sia consentito ricordare all'onorevole Ministro che nell'ultimo capoverso dell'articolo 102 della Carta costituzionale è affermato il principio della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia, anche con la nomina elettiva di magistrati ordinari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli, ai sensi del successivo articolo 106. Si tratta, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, non di affermazioni utopistiche ma di norme che vanno attuate e che non possono essere ulteriormente tenute in quarantena, se si vuole realmente sanare la piaga che affligge la giustizia, piaga che non può essere ritenuta circoscritta all'insufficienza del numero dei magistrati in organico, ma che ha invece la sua radice più profonda nella carenza della osservanza della Costituzione e nelle continue violazioni costituzionali.

Non si procede investendo tutto il campo e con lo scopo di risolvere il problema radicalmente, ma si affronta l'aumento dell'organico dei magistrati isolatamente, al di

fuori del più vasto problema della necessaria riforma dell'ordinamento giudiziario, ed esautorando ancora una volta il Consiglio superiore della Magistratura, che costituisce il presidio dell'autonomia della Magistratura stessa.

Vero è che, allorchè il disegno di legge in discussione venne presentato dal Governo, il Consiglio superiore non era stato istituito, malgrado fossero passati dieci anni dall'entrata in vigore della Costituzione, e ciò non certo per colpa di questo settore ma per colpa della maggioranza parlamentare della quale ella, onorevole Ministro, fa parte. Ma è altresì vero che la discussione sul provvedimento oggi sottoposto al nostro esame ebbe inizio dopo la costituzione del Consiglio superiore, il quale, comunque, anche se non richiesto, ha avanzato ponderate osservazioni, sottoponendo dei suggerimenti che non possono non formare oggetto di discussione e non possono non essere tenuti presenti per una più rispondente formulazione dello strumento legislativo in corso di elaborazione.

A prescindere dalle criticate sperequazioni derivanti dalla ripartizione dei magistrati, dalle assegnazioni e da tutti i rilievi di carattere particolare inerenti alle esigenze del servizio e di una buona amministrazione, il Parlamento non può rimanere indifferente alle osservazioni che attengono alla legittimità costituzionale e all'opportunità di alcune norme introdotte, che costituiscono, quanto meno, gravi errori dovuti alle pressioni più disparate, con il deleterio risultato di giungere ad una operazione veramente degradante, direi, per i beneficiari stessi.

A questo punto è bene non perdere di vista la relazione della maggioranza della Commissione, stesa a cura dell'egregio collega Pelizzo, il cui sforzo può essere apprezzato, ma non così le conclusioni cui perviene — me lo consenta — le quali non possono essere condivise sia per quanto attiene alla legittimità costituzionale, sia per quanto riguarda l'opportunità del criterio delle promozioni per legge, adottato, anzi ampliato, dalla maggioranza della Commissione. E non bisogna perdere di vista altresì le deduzioni addotte dal collega Riccio e in particolare dal collega Zotta al quale va attribuita la pa-

ternità dell'emendamento fatto proprio dalla Commissione, deduzioni le quali, lungi dal fugare le riserve e i dubbi da molte parti avanzati, confermano ed avvalorano l'esigenza di doversi provvedere alla eliminazione del sopruso del giudice promosso in virtù di provvedimento del Potere legislativo e la necessità di evitare il contrabbando di determinate specifiche promozioni con la scusa di ovviare agli inconvenienti dovuti alla mancata copertura di posti a seguito delle vacanze verificatesi negli anni 1960 e 1961, non essendosi, giustamente secondo me, provveduto ad indire i relativi concorsi.

Basta un esame sereno delle norme contenute negli ultimi due capoversi dell'articolo 2, sia nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sia nel testo proposto dalla Commissione, per dedurne il non lodevole tentativo di voler operare per legge una vera e propria promozione di un gruppo di magistrati, e ciò in contrasto, anzi violando gli articoli 97, 105 e 3 della Carta costituzionale, nonchè le norme dell'ordinamento giudiziario. Invero l'ultimo comma dell'articolo 97 della Carta costituzionale tassativamente prescrive che « agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso ». Dal che si deduce che nelle pubbliche amministrazioni è non soltanto vietato l'accesso agli impieghi senza regolare concorso, ma anche agli sviluppi di carriera che, come nella fattispecie, prevedono il concorso. Si tratta di insormontabili ostacoli costituzionali che non possono essere ignorati, come si pretende, e che non consentono al Parlamento di provvedere in difformità e per di più con una legge ordinaria.

A nulla valgono i precedenti invocati dal relatore, che anzi, se analizzati senza prevenzione, confermano quanto modestamente mi sono permesso di rilevare. Vero è, onorevole Pelizzo, che con la legge 4 maggio 1951, n. 383, venne accresciuto il numero dei posti relativi al concorso indetto con decreto ministeriale del 3 marzo 1951, ma è altresì vero che a quella data non erano state iniziate le operazioni inerenti all'espletamento del concorso e per di più al momento della presentazione del disegno di legge relativo non era neanche scaduto il termine

per la partecipazione al concorso. Per quanto riguarda il caso di cui noi oggi ci occupiamo, non solo è scaduto il termine per partecipare al concorso o ai concorsi che si intende riesumare, ma, per di più, essendo stati espletati i concorsi, se ne conosce l'esito. In sostanza, mentre nell'ipotesi considerata nella relazione si metteva a concorso un numero maggiore di posti di quello previsto dal decreto ministeriale, ponendo tutti coloro i quali intendessero partecipare nella condizione di poterne beneficiare, nel caso in esame invece si vuole addirittura attuare dopo l'espletamento dei concorsi la promozione di candidati che vi hanno partecipato con esito negativo. Se di precedenti si deve parlare, si deve far riferimento alla proposta di legge del senatore Tessitori, recante il n. 603, del 24 maggio 1959, respinta all'unanimità dalla Commissione competente su richiesta dell'egregio senatore Azara, il quale, riferendo oralmente, avvertì che dal provvedimento sarebbe derivata la sistemazione di un determinato numero di magistrati con danno di altri; si deve far riferimento alla proposta del collega Cemmi inerente ad una promozione di notai, alla proposta riguardante l'ultimo concorso per cancellieri, proposte sempre respinte all'unanimità dalla Commissione, non sotto il profilo di un rifiuto all'aumento degli organici, ma in considerazione e in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 97 della Carta costituzionale.

Ma vi è di più: vi è l'orientamento assunto dal Senato nel corso della discussione di alcuni emendamenti presentati all'articolo 32 della legge sul sistema di promozione dei magistrati. Più specificatamente bisogna fare riferimento ad un analogo emendamento dal senatore Zotta presentato e poi ritirato, perchè, come egli stesso ebbe a dire, si era reso conto dello stato psicologico dell'Assemblea, in altri termini del parere completamente contrario del Senato.

**Z O T T A.** Si trattava dell'altro disegno di legge!

**C A R U S O.** Identico! Io ho detto che, nel corso della discussione del disegno di legge riguardante il sistema di promozione

dei magistrati, lei presentò un emendamento all'articolo 32 dello stesso disegno di legge.

Mi astengo dal riportarmi a quanto ebbe a dire il senatore Terracini in quell'occasione, ma non posso fare a meno di ricordarvi, onorevoli colleghi della maggioranza — e in particolar modo mi riferisco a lei, senatore Zotta — le eccezioni addotte dal senatore Monni: «Questo emendamento propone ora qualche cosa che non può andare assolutamente d'accordo col concetto che i posti vacanti debbono essere attribuiti a coloro che ne abbiano diritto perchè vincitori di concorso. In questo emendamento, in sostanza, si sostiene che i posti vacanti possono essere attribuiti a coloro che, non essendo riusciti vincitori, sono stati però dichiarati idonei. Tengo a dichiarare — diceva il senatore Monni — che la seconda Commissione, e non parlo a nome della Commissione ma come componente di essa, ha sempre sostenuto il principio che non è possibile aderire alle molteplici richieste di questa natura a noi pervenute, non soltanto per quanto riguarda i magistrati, ma anche per i notai, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari ed altre categorie. Non si può consentire un errore di questo genere; vincitori sono i vincitori, idonei sono coloro che possono servirsi della dichiarazione di idoneità come titolo per altro concorso, ma non certo per occupare i posti che competono a coloro che vincono i concorsi».

E se ciò non fosse sufficiente, mi permetterei di sottolineare le ragioni per le quali l'onorevole Ministro si disse dispiacente di non poter accogliere l'emendamento in parola. «Debbo dire — sono parole dell'onorevole Ministro — che non oggi, ma già tre mesi fa, discutendosi nell'altro ramo del Parlamento un nuovo disegno di legge relativo all'estensione di posti di ruolo, essendo sorto questo problema, ho espresso in quell'occasione, in maniera precisa, l'opposizione del Governo all'accettazione di questa proposta, con un complesso di argomenti su cui dovrò tornare quando il provvedimento di legge sull'estensione dei posti di ruolo sarà portato davanti al Senato».

Altra norma costituzionale, che palesemente verrebbe a violarsi con l'approvazione dei commi in discussione sarebbe quella conte-

nuta nell'articolo 105 della Carta costituzionale, che attribuisce al Consiglio superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Si tratta di attribuzioni tutte dal costituente devolute assolutamente alla cognizione del Consiglio superiore, cioè allo stesso Potere giudiziario, sottraendole espressamente sia all'Esecutivo sia al Legislativo, che non può provvedere senza realizzare una forma di eccesso di potere legislativo o senza intaccare il principio dell'indipendenza della Magistratura. Così come il Parlamento non può procedere a trasferimenti, a provvedimenti disciplinari, ad assunzione di magistrati, non può procedere a promozioni *ope legis*, in quanto agli adempimenti suddetti, ai sensi dell'articolo 105, provvede esclusivamente il Consiglio superiore e secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.

L'ostacolo insormontabile dell'articolo 105 viene dai nostri avversari affrontato in forma contraddittoria, direi per via diametralmente opposta. I colleghi Zotta e Riccio, più il primo che il secondo, pensano che il Parlamento con una legge contenente una disposizione molto impropriamente ritenuta transitoria, possa arrogarsi un potere devoluto in forza di una norma costituzionale ad un organo dalla stessa Costituzione previsto. Il collega Antonio Romano, correggendo la nozione di disposizione transitoria data dall'onorevole Zotta ed auspicando che finalmente si ponga fine alle continue violazioni della Carta costituzionale, *una tantum*, sia pure con formula dubitativa, si è dichiarato per la promozione senza concorso dei magistrati indicata dalla legge.

Più cauto, a dire il vero, il relatore ci dice che non è la legge l'atto da cui discendono formalmente le promozioni dei magistrati, ma dovrà essere il Consiglio superiore con provvedimento proprio a deliberare le promozioni in ossequio al precetto costituzionale ed in base alla norma dettata dal Parlamento, il quale, proprio in forza della Costituzione, ha in materia la pienezza del potere normativo, onde ben può con legge ordinaria modificare la norma, anche essa ordinaria, secondo la

quale si determina il numero dei posti da attribuire ai concorrenti per le promozioni in Appello e in Cassazione. In altri termini, il collega Pelizzo sostiene che la formulazione dell'articolo 2, così come è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento, è incostituzionale, non prevedendo la devoluzione al Consiglio superiore del provvedimento di promozione, mentre la formula proposta dalla 2<sup>a</sup> Commissione del Senato avrebbe le carte in regola, avendo demandato al Consiglio superiore la formazione della graduatoria ed il provvedimento relativo alle promozioni. Confesso che la seduzione che inizialmente si potrebbe subire dalla tesi del relatore diventa repulsione quando, successivamente, si afferma che, provvedendosi nel senso proposto dalla Commissione, il legislatore non si sostituisce al Consiglio superiore comprimendone la sfera di competenza, ma anzi rimuove un ostacolo puramente formale costituito dall'esiguo numero dei posti che potevano coprirsi in base ai bandi di concorso, consentendo a detto organo di utilizzare più ampiamente le graduatorie da esso stesso formate ed approvate e di spiegare quindi, in un ambito maggiore, la sua attribuzione di promuovere i magistrati alle funzioni superiori.

Non vi è chi non veda, onorevoli senatori, in siffatto ragionamento l'aggiramento o il tentativo di aggiramento dell'ostacolo costituzionale, il tentativo di eludere il problema della legittimità costituzionale.

Non si può accettare l'affermazione che, votando l'emendamento proposto, il legislatore, lungi dal sostituirsi al Consiglio superiore, rimuove ogni ostacolo e consente a detto organo di spiegare, in un ambito maggiore, la sua attribuzione di promuovere i magistrati alle funzioni superiori. Non si può accettare, in quanto nella fattispecie le promozioni dei singoli magistrati vengono fatte non in seguito a concorso, ma per una legge che impone al Consiglio superiore la formalità di provvedere nei termini dalla legge stessa fissati. Non si può ammettere, perchè oggetto della norma che si pretende formulare non è la determinazione dei posti da attribuire a concorsi da bandire o a concorsi in corso di espletamento, ma l'attribuzione di promozioni da conferire senza concorso nè concorrenti.

Ciò è inammissibile ed è incomprensibile la formulazione di una legge con la quale, *a posteriori*, si determini il numero dei posti da attribuire a concorrenti non vincitori di concorsi già espletati e definiti.

La verità è, onorevoli colleghi, come scrive ne « La Tribuna » l'onorevole professor Giuseppe Perrone Capano, che « potrebbe il Parlamento fare ciò che un suo ramo ora ha fatto, ma in sede costituente, non legislativa, dopo aver cioè modificato nelle apposite forme costituzionali la disposizione, del richiamato articolo 105 della Costituzione, il che in verità non è avvenuto, nè credo sia opportuno che avvenga. Di qui la conseguenza che, o esso elimina la contestata norma, o esso non potrà sottrarsi a censura da parte della Corte costituzionale ».

Del resto il Senato ha già appreso, nel corso dell'intervento del collega Jodice, l'opinione espressa dall'onorevole Aldo Bozzi a giornalisti che lo interrogavano all'indomani del voto della Camera: « Ho molti dubbi sulla bontà intrinseca e anche sulla costituzionalità di quella parte della legge sull'aumento degli organici della Magistratura votata dalla Camera che riguarda la promozione a magistrato d'Appello e di Cassazione di una quota degli idonei dell'ultimo concorso (non conosceva, l'onorevole Aldo Bozzi, l'emendamento Zotta). A me sembra che quella norma intacchi il principio dell'indipendenza della Magistratura e realizzi una forma di eccesso di potere legislativo, in quanto il Parlamento ha rivestito della forma di legge un provvedimento sostanzialmente amministrativo. Inoltre, anche se tali rilievi non fossero fondati, resta sempre criticabile l'apprezzamento, da taluno definito arbitrio, in ordine all'identificazione dei promovendi. Il Parlamento, in uno Stato di diritto fondato sulla divisione dei poteri, non si dovrebbe sostituire alle commissioni giudicatrici di concorso e dettare norme di carattere personale ».

Nè sono da sottovalutare il parere decisamente contrario formulato dal Consiglio superiore della Magistratura il 25 marzo 1960 e la mozione approvata a Bologna il 4 dicembre 1960 dall'Assemblea dei magistrati. Ma non si può non tener conto anche della stam-

pa che unanimemente, ha partato di incostituzionalità. Non ritornerò sulle note richiamate dal collega Jodice e contenute in « Terzo Potere », nella « Magistratura », nel « Mondo » e nella « Giustizia » del 15 ultimo scorso. Desidero però solo ricordare quanto nel « Corriere della Sera » del 3 giugno scriveva il professor Franco Bozzini:

« Il Parlamento deve evitare di intervenire direttamente o indirettamente nella dinamica della carriera della Magistratura. Per esempio, è in corso di approvazione una legge per la quale verranno promossi molti magistrati dichiarati idonei in un concorso precedente. Questo è un caso evidente di interferenza in un campo amministrativo da parte del Potere legislativo, che deve fare leggi generali ed astratte. Anzi, addirittura sembra che il Parlamento, anziché riformare l'ordinamento giudiziario, lo eluda e violi perciò la Costituzione; questo potrà dar luogo a dichiarazioni di illegittimità da parte della Corte costituzionale ».

Ma non è tutto, onorevoli colleghi. Esaminando obiettivamente le norme, sulle quali si discute, non ci si può nascondere che vengono a crearsi magistrati favoriti e magistrati colpiti, ciò che inciderà sul principio dell'uguaglianza del trattamento fissato dall'articolo 3 della Costituzione, secondo cui tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge. Ora, la legge in esame non pone sullo stesso piano tutti i magistrati che hanno maturato il diritto o, quanto meno, aspirano alla promozione, ma riserva invece tale beneficio solo ad alcuni determinati, e precisamente solo a 35 o a 72 magistrati di Corte d'appello (a seconda che si consideri l'uno o l'altro testo) e a 115 magistrati di Tribunale, escludendo tutti gli altri magistrati di Appello e di Tribunale che pur si trovino in una situazione di parità. Così facendo, noi mandiamo in soffitta l'articolo 3 della Carta costituzionale.

Onorevoli colleghi, io vorrei richiamare alla vostra attenzione questi argomenti e vorrei esortarvi a pensare che, non soltanto sotto l'aspetto costituzionale, ma anche sotto l'aspetto morale, sarebbe aberrante che fra tutti i magistrati, sia di Appello sia di Tribu-



nale, aventi diritto, o quanto meno aspiranti alla promozione, se ne prendessero alcuni e si promuovessero per legge.

Onorevoli colleghi della maggioranza, perchè fingete di ignorare che, richiama in vita la graduatoria del concorso del 1957, sarà promosso anche un magistrato che, ai sensi dell'articolo 41 della legge sul Consiglio superiore, non può partecipare a concorsi o scrutini? In tal modo si fa entrare dalla finestra chi non può entrare dalla porta. I nomi dei destinatari della legge si conoscono, sono sulla bocca di tutti. La lesione del principio della generalità, caratteristico di ogni legge, è evidente ed il Parlamento, come per il passato, per l'altissima funzione che ha, non può non confermare il proprio orientamento tendente a respingere un caso tipico di legge *ad personam*.

A questo punto, onorevoli colleghi, avviandomi alla conclusione (come vede, signor Presidente, sono andato abbastanza di carriera), vorrei aggiungere che il testo proposto dalla Commissione, così come quello pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, anche se fosse costituzionalmente legittimo, il che, come ritengo di aver dimostrato, non è, sarebbe comunque profondamente ingiusto ed inopportuno. A nostro avviso si deve pertanto ritornare al testo originario proposto dal Governo (non vorrei ancora una volta, onorevole Ministro, essere il solo a difendere il testo di un disegno di legge governativo; io confido nel suo intervento), proprio per non frustrare la finalità lodevolissima che si volle raggiungere con la legge n. 1794 del 18 novembre 1952. Nel corso della discussione di quella legge (lo dico non in polemica con lei, onorevole Pelizzo, ma per doverosa precisazione) il compianto senatore Zoli disse che la materia doveva essere regolata, dopo l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica, appunto per evitare che potesse farsi luogo, con provvedimenti retroattivi, ad estensioni di graduatorie o a conferimenti di posti in misura superiore a quella prevista nei bandi di concorso. Ciò era nelle intenzioni del senatore Zoli, tanto che egli ebbe a dichiarare nella seduta dell'11 novembre 1952 proprio al Senato, ribadendo quanto era stato già scritto nella relazione, che il disegno di legge

voleva mettere termine al sistema per il quale si bandiscono concorsi per un limitato numero di posti ed i promossi poi sono in quantità assai maggiore.

Oggi però si vuole riprendere il sistema e per di più in forma riveduta e peggiorata e lo si vuole riprendere prospettando l'esigenza di creare artificiosamente un rilevante numero di magistrati di Cassazione e di Appello, nonché due presidenti aggiunti della suprema Corte, il tutto, si dice, per la funzionalità dell'Amministrazione della giustizia.

A tal fine, non al fine della funzionalità dell'Amministrazione della giustizia ma al fine di sostenere questa esigenza, si ingigantisce il numero dei processi pendenti avanti la Corte di cassazione e non si dice in quali aule andranno a sedere i collegi giudicanti, con quali cancellieri si andrà avanti; e non si informa nemmeno il Parlamento del fatto che, come le statistiche insegnano, soprattutto i processi si impantanano presso le giurisdizioni di primo grado.

Non ci troviamo, senatore Romano, nei termini dello stato di necessità, nè sussistono i pretesi motivi di esigenza del servizio fino al punto di giustificare la norma, pur esistendo il problema, che in ogni caso è marginale o almeno subordinato, così come lo stesso Consiglio superiore lo ha ritenuto eliminando l'equivoco venutosi a creare.

Del resto, l'insufficienza relativa del numero dei magistrati di Cassazione e di Appello non si è avvertita soltanto oggi. Si è andati avanti finora: si continui ad andare avanti ancora un po', fino all'approvazione della legge sul sistema delle promozioni dei magistrati già passata al vaglio del Senato. Le sollecitazioni si debbono fare e vanno fatte in questa direzione. Il Governo chieda la procedura urgente o anche quella urgentissima, ma eviti il contrabbando, perchè, come ho detto, di contrabbando si tratterebbe, così come un insigne magistrato della Cassazione, Giuseppe Fiori, ha scritto fin dall'aprile 1960 sulla principale rivista giudiziaria, « La giustizia civile ». Non solo, ma pare che dopo l'egregio magistrato Fiori se ne sia occupato anche il presidente Torrente con altro articolo.

Allora di contrabbando si tratterebbe, in quanto si pretende di dare il valore di promozione a risultati negativi conseguiti da concorrenti in concorsi svolti con un sistema da tutti deprecato, ritenuto ingiusto, addirittura simile ad un giuoco di bussolotti. Ripeto, non vi è urgenza di effettuare promozioni così come si vuole fare. La Corte di cassazione oggi presenta un organico mai raggiunto per il passato, essendosi sopperito alle deficienze con il recente provvedimento del Consiglio superiore che ha destinato ad esercitare le funzioni presso la stessa suprema Corte tutti i vincitori dell'ultimo concorso per titoli. Se vi fosse urgenza per i posti resi vacanti nelle funzioni di Appello, il Consiglio superiore potrebbe provvedere, oltre che con i vincitori del concorso per titoli, anche coi numerosi magistrati già scrutinati, che da vari mesi attendono la destinazione.

E termino, onorevoli colleghi, con la coscienza di avere compiuto fino in fondo il mio dovere, con la consapevolezza di avere sostenuto una giusta tesi e di essere intervenuto nell'interesse e per la causa della giustizia, presidio non ultimo della democrazia e delle libertà costituzionali. (*Approvazioni dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E.** È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

**N E N C I O N I.** Illustrissimo Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, a distanza di pochi mesi sembra che riaffiorino, in quest'aula, nella discussione del disegno di legge in esame, i grandi problemi che abbiamo trattato allorquando il Senato ha preso in esame il disegno di legge relativo alla promozione dei magistrati di Corte di appello e di cassazione; riaffiorano le interpretazioni della norma contenuta nell'articolo 105 della Carta costituzionale, e quindi i problemi di costituzionalità o di incostituzionalità; riaffiorano le invettive contro coloro che, secondo il senatore Jodice, vogliono affossare o svuotare di contenuto il Consiglio superiore della Magistratura.

**J O D I C E.** Affossarlo proprio, no; mutarlo.

**N E N C I O N I.** Io sono dell'opinione, onorevoli colleghi, che la questione che ci tiene oggi qui riuniti sia molto più semplice dei grossi problemi sui quali gli oratori che sono intervenuti si sono intrattenuti.

Il disegno di legge in esame è stato presentato dal Governo, questa circostanza forse è stata dimenticata, senza i noti emendamenti, approvati dalla Camera o dalla Commissione, che hanno formato oggetto delle discussioni più aspre in questa sede. Il Governo cioè ha presentato il provvedimento in una forma diversa, con una finalità da tutti auspicata: l'originario provvedimento, infatti, si limitava all'aumento dell'organico che era stato richiesto, costantemente, da tutti i banchi di questa Assemblea e dalla Camera dei deputati nelle discussioni sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, nelle quali era stato lamentato il mancato funzionamento dell'Istituto giudiziario proprio per endemica deficienza dell'organico.

Onorevoli colleghi, l'onorevole Ministro instancabile — e ormai ne abbiamo avuto la prova dal numero dei provvedimenti di legge che sono stati presentati — ha presentato un disegno di legge *ad hoc*. E non dico queste cose per ossequio alla persona del ministro Gonella, ma perchè non si può non riconoscere che vari problemi sono stati avviati, per iniziativa del Ministro, a una concreta realizzazione con la presentazione al Parlamento di appositi disegni di legge. Prima di tutto, quindi, onorevole Ministro, a parte alcune critiche che faremo al provvedimento, dobbiamo ringraziarla di questa sua attività instancabile, proficua, concreta, realizzatrice.

Ed anche per quanto riguarda questo criticato provvedimento, ripeto che esso è stato presentato dal Governo a richiesta di vari settori, proprio per andare incontro ad un'esigenza concreta. Quando noi abbiamo lamentato — e ciò anche ultimamente, in sede di discussione del bilancio di Grazia e Giustizia — la paralisi (sono queste le parole che abbiamo detto) della suprema Corte, e abbiamo lamentato la giacenza allora di 40.000 processi, che oggi sono oltre 28.000, che invano attendono l'esame, la soluzione, e abbiamo lamentato le lungaggini delle procedure giudiziarie, ebbene, queste critiche le

abbiamo fatto e le facciamo non in funzione di una mancanza di zelo e di operosità da parte dei magistrati, ai quali va sempre il nostro riconoscimento e il nostro apprezzamento per la loro opera, ma proprio per la impossibilità, da parte della Magistratura, di compiere interamente e in termini opportuni l'opera ad essa affidata.

E una dimostrazione di questa realtà l'abbiamo avuta anche nella relazione del collega Pelizzo, che ha elencato i provvedimenti posti in essere dalla Magistratura nel 1960; ciò ne dimostra l'operosità, perchè in caso diverso, certamente non avremmo avuto quei risultati che abbiamo avuto. È pertanto l'organico che difetta di magistrati.

Se questa è la situazione, noi non possiamo che provvedere all'aumento dell'organico nei limiti che sono stati giudicati necessari per raggiungere lo scopo prefisso. Pertanto, il disegno di legge originario ci trova consenzienti; non c'è che da rivolgere lode al Governo per avere provveduto in tempo utile e non c'è che da auspicare una sollecita approvazione da parte del Parlamento. Dalla necessità di una sollecita approvazione del provvedimento, almeno nella sua veste originaria, io traggo conseguenze di carattere logico. Abbiamo lamentato un difetto di funzionamento ed abbiamo richiesto un rimedio. Dalla necessità ormai incontestabile di far presto, per eliminare i ricordati inconvenienti, onorevole Ministro, si può trarre questa illazione: noi dobbiamo, attualmente, rimediare ad una situazione che mostra talvolta aspetti drammatici. Dobbiamo rimediare attualmente ad una situazione di disagio che degrada l'Istituto giudiziario. E non è possibile postulare di raggiungere questo scopo attraverso la soluzione dei grandi problemi. Il provvedimento si presenta come un provvedimento che pone delle norme di carattere transitorio, anche se questa definizione dal punto di vista giuridico non è appropriata, perchè si tratta di una transitorietà relativa ad un sistema che non è ancora legge dello Stato, relativa ad un sistema che non è ancora in atto, un sistema che è ancora in discussione presso l'altro ramo del Parlamento e che, secondo le notizie che abbiamo, dovrà essere riesaminato dal Senato della Repubbli-

ca, in quanto sono stati affossati tutti i principi contenuti nel testo approvato dal Senato. Noi viviamo in uno strano clima, per cui norme di legge vigenti, quando si affaccia all'orizzonte un nuovo sistema che pone principi diversi, vengono accantonate e si vive in attesa del nuovo sistema, attraverso provvedimenti stralcio, provvedimenti transitori e provvisori.

Inoltre, per quanto concerne la Magistratura purtroppo abbiamo vissuto un periodo di carenza. Il vecchio sistema è stato abbandonato in pratica prima che fosse cancellato dall'ordinamento giuridico. Si è parlato dei concorsi come di strumenti inadonei, si è parlato dei concorsi come di strumenti di sovversione, si è parlato dei concorsi previsti dall'ordinamento giudiziario come di strumenti attraverso i quali si arrivava a delle conclusioni diverse e contrarie a quello che la realtà imponeva. I concorsi comunque (e non ne faccio nessuna colpa all'onorevole Ministro perchè egli ha fatto tutto quanto era possibile e so che ha messo in mora l'organo costituzionalmente e funzionalmente responsabile) non sono stati espletati.

Si è creato un vuoto organico: con l'aumento, non dico della litigiosità, ma dell'occasione della lite e con l'aumento dei traffici e dei rapporti, abbiamo un corpo di magistrati aumentato di sole 700 unità dal 1871! Questo vi dice eloquentemente che l'inefficienza era veramente organica, alla quale poi si è venuto ad aggiungere quel vuoto torricelliano prodotto dalle vacanze e dal venir meno del meccanismo normale, previsto dall'ordinamento giudiziario per coprire le vacanze stesse. Quindi al vuoto si è aggiunto il vuoto, alla carenza originaria si è aggiunta la carenza che non è fisiologica ma patologica, perchè non hanno funzionato gli strumenti che l'ordinamento giudiziario possedeva.

Da qui la necessità di provvedere e di provvedere con urgenza. E questo, onorevoli colleghi, non è un provvedimento di quelli che fanno crollare i principi posti dalla Costituzione. Erroneamente si è parlato di provvedimento eversivo, di provvedimento legislativo che fa franare tutto l'edificio costituzionale: ciò non è esatto soprattutto per ragioni di carattere tecnico e giuridico, e an-

che alla stregua di un elementare esame della Costituzione della Repubblica. Infatti nulla viene mutato, perchè il Consiglio superiore della Magistratura, creato con legge ordinaria, in attuazione della norma costituzionale, ha i poteri che aveva il Ministro. Con legge ordinaria si è attuato il principio costituzionale secondo cui compete a questo organo di provvedere, tra l'altro, alle promozioni.

Con questo non si è mutato il sistema, non si è creato un istituto che possa impedire al legislatore ordinario di provvedere ad attuare determinati obiettivi, che si pongono con carattere di urgenza, di opportunità, di necessità. Non frama nulla quindi perchè, a questo proposito, si può fare un'osservazione di carattere elementare: il Consiglio superiore della Magistratura, lo ripeto e lo sottolineo, creato con legge ordinaria in attuazione della norma costituzionale, provvede secondo l'ordinamento giudiziario; pertanto il Potere legislativo è libero, non è vincolato da una norma costituzionale, da una norma di una superlegge limitativa del suo potere. Infatti, come ha il potere di modificare l'ordinamento giudiziario, così il legislatore ha il potere di provvedere a raggiungere gli scopi che, nell'alveo costituzionale, l'ordinamento giudiziario deve e può raggiungere.

Ed allora riconduciamo la discussione, onorevole Ministro, nei limiti di una discussione di carattere tecnico, senza ricorrere ai grandi principi, senza ricorrere ai grandi problemi, senza ricorrere a problemi di non agevole soluzione.

Vorrei dire che siamo nel settore legislativo, ma particolarmente nel settore concretamente amministrativo cioè relativo a strumenti attraverso cui lo Stato raggiunge i propri obiettivi di oculata, sana, buona amministrazione, della quale elimina determinati inconvenienti.

Fatta questa premessa, veniamo all'esame concreto del provvedimento. La Camera dei deputati ha approvato l'emendamento Dante, che prevede, oltre all'aumento dell'organico, per andare incontro alle urgenti necessità dell'Amministrazione della giustizia, l'allargamento del concorso del 1959. La Commissione competente del Senato ha fatto proprio l'emendamento del senatore Zotta ed ha este-

so questo criterio anche ai due concorsi precedenti quello del 1959. Il criterio seguito per giungere all'emendamento Zotta è stato il seguente: qualora (si è detto) una norma prevedesse la promozione — lo dico in senso non tecnico perchè non è appropriata la parola — di magistrati che si possono conoscere anche fisicamente, perchè sono stati pubblicati i risultati di quel concorso, si sarebbe di fronte ad una norma di carattere singolare, che violerebbe il principio della generalità del diritto, cioè di fronte ad un provvedimento amministrativo che regolerebbe il caso concreto, ammantato di una veste legislativa formale. Per superare questa accusa, formulata contro il terzo comma dell'articolo 2 del testo trasmesso dalla Camera, si allarga l'area da cui dovrebbero essere tratti e scelti i magistrati che si ritengono necessari per coprire i nuovi posti creati con l'aumento dell'organico, e si attribuisce al Consiglio superiore della Magistratura il compito di trarre le conseguenze di carattere amministrativo ai fini della scelta in parola.

Senatore Riccio, la pregherei di ascoltare quello che sto dicendo...

R I C C I O . La sto ascoltando. D'altra parte, il suo pensiero mi è già chiaro sulla base dell'emendamento da lei presentato.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, prosegua anche se il senatore Riccio non l'ascolta.

N E N C I O N I . Il senatore Riccio evidentemente è molto intelligente. Gli basta la lettura di un emendamento per prevedere quello che dirò. (*Replica del senatore Riccio. Richiami del Presidente*). Sono invece d'opinione che ella, senatore Riccio, non possa prevedere quello che sto per dire, e che perciò sia utile che mi ascolti.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, si è dunque proceduto a questo allargamento dell'area di scelta dei magistrati, ai fini di un provvedimento di carattere amministrativo di competenza del Consiglio superiore della Magistratura. Ora il mio punto di vista è che, se si vuole arrivare ad una soluzione

urgente del problema, si deve provvedere immediatamente; e forse il disegno di legge, così come è stato approvato dalla Camera dei deputati, raggiunge proprio questo obiettivo dell'urgenza, rimanendo nell'alveo della Costituzione. D'altra parte, volendo raggiungere un *optimum* costituzionale, si corre il pericolo di non soddisfare l'obiettivo dell'urgenza.

Non vi è quindi, a mio avviso, la necessità di emendare il testo della Camera dei deputati con l'intento di raggiungere un *optimum* legislativo che possa fugare ogni e qualsiasi dubbio di carattere costituzionale, perchè mi pare di aver dimostrato che il testo trasmesso dalla Camera rientra nell'alveo della Costituzione, e non presenti gli estremi della norma singolare, del provvedimento amministrativo nascosto sotto la forma della legge. Esso invece è un provvedimento di carattere generale, che, oltre a tutto, è stato già preceduto da norme analoghe, nel 1949 e nel 1951. Si è obiettato che nel 1949 non esisteva il Consiglio superiore della Magistratura, per cui allora sarebbe stato lecito, con una disposizione di legge, prendere da alcuni concorsi magistrati che non ne avevano superato il traguardo. Ritengo di aver dimostrato che, dopo la creazione del Consiglio superiore con legge ordinaria, il legislatore è liberissimo, se lo ritiene opportuno per raggiungere gli obiettivi che desidera raggiungere, di provvedere con legge ordinaria, per soddisfare le esigenze dell'Amministrazione della giustizia

Se noi modifichiamo questo criterio per togliere dal provvedimento quell'ombra di norma di carattere singolare, noi creiamo dei problemi che non sono di facile soluzione; dovremmo infatti spiegare per quale ragione dobbiamo riferirci a tre concorsi; dovremmo spiegare per quale ragione dobbiamo riferirci a quei determinati concorsi; dovremmo ricercare il criterio per arrivare alla selezione. Sono dei criteri meccanici che involgono dei criteri valutativi, sono dei criteri che ci porterebbero, nella pratica realizzazione, a delle sperequazioni e a sicure ingiustizie.

Molto più semplice sarebbe l'adozione del criterio introdotto dalla Camera dei deputati. D'altra parte, se si volesse un provvedimento

che tenga conto di determinate necessità di dosimetria, che tenga conto di criteri di giustizia, con la « G » maiuscola, che non produca sperequazioni, si presenterebbero molti e molti problemi; in tal caso dovremmo riesaminare tutta la materia per accertare quali ipotesi di sperequazione si possano presentare; dovremmo rivedere il criterio usato per la promozione alla Corte di cassazione e il criterio usato per la promozione alla Corte d'Appello, e dovremmo renderci conto, prima di addivenire alla votazione di questa norma, del perchè si usino due pesi e due misure.

È inevitabile che norme come quelle in esame (che non sono eccezionali perchè non c'è nulla di eccezionale), norme definite transitorie, perchè tendono a rimediare ad una situazione del momento per determinate necessità che hanno carattere drammatico (le statistiche ci indicano la necessità di far presto per rinsanguare l'organico giudiziario); è inevitabile, dicevo, che norme come queste facciano sorgere qualche perplessità, perchè esse sono dettate dall'esigenza di rimediare a determinate distonie, anche se, pur rimediando alle maggiori, molto spesso lasciano altre distonie. Insomma tra due mali si sceglie il male minore, ed anche in questo caso il progetto di legge, così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, ha scelto un criterio che si ritiene essere un male minore. Certo, possiamo scegliere e adottare altri criteri, ma anche essi possono far sorgere altri problemi di altra natura.

Onorevoli colleghi, vorrei fare altresì presente che nel corso della discussione non si è tenuto conto di una situazione particolare che ci lascia tranquilli: intendo riferirmi al fatto che tutti i magistrati di Tribunale che potevano aspirare alla promozione a consigliere di Corte d'appello hanno potuto partecipare ai relativi concorsi e noi, adottando il criterio che il provvedimento intende adottare, non andiamo oltre quelli che sono i limiti normali. Si è dimenticato infatti che all'ultimo concorso, cioè quello del 1959, hanno partecipato anche i magistrati che sono entrati in carriera nel 1943, anno in cui si ebbe l'ultimo concorso della serie precedente. Nel 1944, nel 1945, nel 1946, invece non si sono avute ammissioni in Magistratura; il primo concor-

so del dopo-guerra, salvo errore, fu quello del 1° ottobre 1947. Qualunque criterio si voglia adottare, ad eccezione di situazioni di carattere marginale, quello è il materiale umano che dovrà rinsanguare l'Ordine giudiziario. Se fossero stati fatti i concorsi nel 1944, nel 1945, nel 1946, noi potremmo, attraverso questo criterio, escludere larghi settori di magistrati; ma così non è, perchè al concorso del 1959 hanno partecipato magistrati che sono entrati in carriera con il concorso del 1943, cioè l'ultimo concorso utile.

Nell'altra seduta dedicata a questa discussione è sembrato, da alcuni interventi, che addirittura si violino, attraverso questo provvedimento, i più sacri principi, mentre, per la verità, siamo soltanto nel campo amministrativo. Il fatto è che ogni volta che si toccano i problemi dell'ordinamento giudiziario e dell'Amministrazione della giustizia, sembra che si voglia sovvertire l'ordine costituito. Siamo in un campo delicatissimo, è vero, ma che interessa solo cinquemila individui; se noi, poi, consideriamo soltanto i magistrati di Tribunale o di Corte d'appello, questo numero si riduce in maniera notevole; se poi consideriamo i magistrati della Suprema corte, siamo nell'ordine di poche centinaia di unità. Si tratta pertanto, ripeto, di problemi di carattere amministrativo che interessano una categoria di persone, che, se anche esercitano un'altissima, nobile funzione, è numericamente esigua.

Onorevoli colleghi, io ho voluto richiamarmi al concorso del 1943 proprio per farvi presente come non possiamo prescindere dai magistrati che entrarono allora in carriera e che parteciparono all'ultimo concorso del 1959.

Erroneamente si è accusato il Governo di voler porre in essere un provvedimento di carattere personale, di carattere singolare, dimenticando due cose: prima di tutto che il Governo è estraneo perchè è stata la Camera che ha adottato il criterio indicato; inoltre che questa norma non perde il suo carattere di norma generale per il fatto che sancisce dei criteri per raggiungere certe soluzioni che fatalmente giovano a determinate persone. Se così non fosse dovremmo sostenere che tutte le norme che riflettono situazioni di

carattere amministrativo, si personalizzano e riflettono interessi di determinate categorie o peggio di determinate persone. Ogni norma di carattere amministrativo quindi non avrebbe, secondo questo criterio, il carattere della generalità. Ci si troverebbe di fronte a norme singolari, leggi-provvedimento e non leggi-norma, secondo la terminologia tecnica.

Ma, onorevoli colleghi, vogliamo renderci conto che, dato il carattere amministrativo e il carattere di urgenza del provvedimento, qualsiasi emendamento rinvia *sine die* la soluzione di un problema di cui pur si è chiesta una sollecita soluzione? È un problema che esige soluzioni urgenti, come si legge anche nella magnifica relazione del senatore Pelizzo. Ora, se il provvedimento è urgente possiamo trarne questa illazione: l'approvazione di questo provvedimento sanerebbe subito la situazione lamentata, mentre ciò non avverrebbe se il disegno di legge dovesse tornare all'altro ramo del Parlamento (*Interruzioni dalla sinistra*).

Io ho premesso che il provvedimento, così come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, risolve il problema di carattere amministrativo che ci è stato proposto ed ho premesso ancora che esso è conforme alla Costituzione. E allora, essendo una norma transitoria, così come è stata propriamente definita, per quale ragione dobbiamo chiudere gli occhi di fronte alla realtà e dire: vi è sì urgenza di raggiungere certi scopi, ma è necessario rinviare l'adozione di un provvedimento perchè, volendo raggiungere l'*optimum* dobbiamo probabilmente lasciare per molti mesi o per anni la situazione così come essa è? In proposito l'esempio del provvedimento relativo alla promozione dei magistrati dovrebbe essere eloquente. La soluzione dei gravi problemi che abbiamo cercato di adottare con quel provvedimento a che cosa ha portato? All'affossamento da parte della Camera di tutti i principi approvati dal Senato; e di tale problema parleremo ancora, probabilmente, nel 1963 e nel 1964, e forse non ne parleremo più, perchè chissà quando potremo riesaminare la questione. Certo la nostra opera è stata aspramente criticata e sostanzialmente sovvertita; pertanto non

possiamo far conto, nella soluzione dei concreti problemi che si presentano, sulla nuova regolamentazione, che compirà il suo *iter* legislativo, che avrà la sua soluzione quando l'avrà

Noi qui, invece, siamo di fronte ad un problema concreto, e non possiamo esimerci dal considerarlo un problema concreto che esige una soluzione attuale e immediata; se così è, ecco la ragione del mio emendamento, che il senatore Riccio diceva essere tanto evidente da non richiedere neanche spiegazioni. Ma la spiegazione doveva esserci, perchè contro il provvedimento così come ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento si sono appuntati gli strali di tutti coloro che hanno parlato, i quali lo hanno definito incostituzionale; io ritengo, invece che incostituzionale non sia.

**R I C C I O**. Viola i criteri di giustizia, con quella disparità di punteggio!

**N E N C I O N I**. Con la matematica, senatore Riccio, non si risolvono, però, tutti i problemi! Noi siamo di questa opinione; se poi dobbiamo adottare il criterio di dover arrivare ad una perequazione, allora il discorso cambia: presentiamo altri emendamenti, arriviamo ad altre soluzioni che cancellino le vere sperequazioni! Ma di fronte ad un problema concreto e che presenta i caratteri dell'urgenza, non possiamo non ammettere che qualche volta le ragioni dell'urgenza sovrastino le ragioni dell'esattezza matematica. Varando questo provvedimento avremo rinsanguinato l'ordinamento giudiziario, avremo destinato i magistrati al loro posto a lavorare e a produrre; vedremo migliorare le statistiche dei procedimenti evasi, vedremo il lavoro giudiziario sveltirsi.

Se vogliamo raggiungere l'*optimum* assisteremo ancora allo spettacolo, certamente non edificante, delle lungaggini giudiziarie, dovute, ripeto ancora una volta, non alla mancanza di zelo e di operosità da parte dei magistrati, ma all'impossibilità materiale di provvedere al grande lavoro. Perchè oltre quel lavoro — e il senatore Pelizzo ci ha dato al riguardo le esatte statistiche — è veramente impossibile andare; è stato fatto un lavoro

egregio nel 1960, qualitativamente e quantitativamente, ma oltre non si può andare, e se rimane un forte arretrato, ripeto ancora una volta, ciò si deve a quella situazione alla quale questo provvedimento va incontro.

Onorevole Ministro, ritengo di avere illustrato le ragioni del nostro atteggiamento: ripeto ancora che il provvedimento è nato per ovviare ad un grave inconveniente che si è determinato con il succedersi degli anni e con la particolare situazione di vacanza legislativa (ma vacanza legislativa in realtà non è stata, perchè le leggi c'erano, ma non venivano applicate: la potremmo definire vacanza dell'applicazione concreta delle norme di legge).

Pertanto, questa situazione viene sanata dal provvedimento in esame e se vi è qualche distonia nel provvedimento, non è distonia di carattere costituzionale; se vi è qualche necessità di equilibrio dosimetrico — tanto caro al senatore Riccio — da raggiungere, lo potremo raggiungere anche altrimenti.

La necessità che si presenta è quella di andare incontro agli inconvenienti che sono stati lamentati in tanti anni. Abbiamo ora in mano lo strumento per sanare questa situazione; ebbene, saniamola, nell'interesse dell'istituto, nell'interesse degli stessi magistrati, nell'interesse della Giustizia e rivolgendo una lode anche al Ministro, che tanto attivamente ha operato per ovviare a questi inconvenienti. La ringraziamo, onorevole Ministro. (*Applausi dalla destra*).

#### Presentazione di disegno di legge

**T R A B U C C H I**, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**T R A B U C C H I**, *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Uso dell'abito civile da parte dei militari del Corpo delle Guardie di finanza per esigenze di servizio » (1628).

**P R E S I D E N T E .** Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

#### Ripresa della discussione

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**P E L I Z Z O , relatore.** Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, chiedo venia innanzitutto agli onorevoli colleghi che sono intervenuti nella precedente seduta se non ho potuto, come era mio vivo desiderio, ascoltare dalla loro viva voce le loro parole di assenso o anche di dissenso su questo disegno di legge. Desidero tuttavia assicurare tutti, ma specialmente quelli che hanno sostenuto una tesi contraria a quella da me esposta nella relazione, che i loro rilievi hanno trovato in me particolare motivo di meditazione e direi quasi di rimeditazione, in quanto i temi da essi esposti sono stati ampiamente e profondamente trattati anche nella Commissione in sede referente. Ringrazio tutti gli intervenuti: gli onorevoli Zotta, Riccio, Romano, Venditti, Di Grazia, Azara, Jodice, Caruso e Nencioni, e cioè tanto coloro che sono intervenuti a favore del provvedimento, quanto coloro che hanno manifestato qualche riserva ed infine ringrazio coloro che hanno espresso il loro parere contrario. In realtà avrei pensato che in ordine a questo disegno di legge, dall'apparenza molto semplice, congegnato su pochi ma chiari articoli, che appresta mezzi adeguati allo scopo, come non mai in passato, e tende a raggiungere obiettivi e finalità da tutti reclamati e conclamati; avrei pensato, ripeto, che su di esso ci saremmo trovati pienamente d'accordo, anzi che tutti avrebbero plaudito all'eccezionale provvedimento e soprattutto ringraziato il Ministro Guardasigilli, onorevole Gonella, che è stato non soltanto il promotore, ma anche il tenace realizzatore, di questa importante progettata immissione nei ruoli di molti nuovi magistrati. Ma non è stato esattamente co-

si; debbo tuttavia, per la verità e per obiettività, avvertire che l'originario disegno di legge presentato dal Governo ha raccolto la adesione unanime di tutti i settori di questa Assemblea così come ha raccolto l'adesione di tutti i settori della Camera dei deputati.

Che cosa si propone il disegno di legge, o meglio che cosa si proponeva l'originario disegno di legge? Aumentando di ben 1400 unità i posti dell'organico attuale della Magistratura, distribuiti in 5 annualità a cominciare dal 1° luglio 1960, mirava ad una duplice finalità: ottenere la necessaria selezione del personale che altrimenti non si avrebbe se tutte queste 1400 unità si immettessero nelle varie funzioni della Magistratura in un solo tempo ed immediatamente; e ripartire in un quinquennio l'onere finanziario che comporta questo notevole aumento dei magistrati e tutto ciò al fine di adeguare il personale alle effettive, urgenti esigenze di un regolare e rapido funzionamento della giustizia.

Non sto qui ad esporre analiticamente le ragioni che hanno determinato questo provvedimento. Vivace ed insistente è da anni il coro di proteste contro la lentezza dell'Amministrazione della giustizia. Ovviamente non è una sola la causa, ma sono diverse e tutte incidono sfavorevolmente sull'andamento della giustizia. Credo peraltro, di essere nel vero, e non temo di essere smentito, se affermo che la causa principale è la deficienza del personale, in particolar modo dei magistrati. Lo onorevole Ministro, come ho esposto nella mia relazione, ha fronteggiato egregiamente alcune di queste cause e le ha eliminate in parte con provvedimenti che sono già stati attuati. Altri provvedimenti sono stati programmati e articolati in disegni di legge taluni dei quali sono all'esame di questo e dell'altro ramo del Parlamento. Altre misure sono state dall'onorevole Ministro preannunciate, per cui la crisi della giustizia, questo problema di cui spesso sentiamo parlare con senso di profonda sfiducia, dovrebbe poter essere risolta e non più costituire una piaga che specialmente noi, in Parlamento, in ogni occasione, lamentiamo.

Per quanto riguarda le ragioni obiettive, particolari e specifiche che giustificano il provvedimento, può interessare che io legga



alcuni dati che ho desunto dal prospetto statistico allegato al discorso tenuto dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione Cigolini, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, prospetto statistico riguardante l'andamento della giustizia civile e penale in Italia.

Mi limito al 1959, pur essendo molto interessanti anche i dati degli anni 1956, 1957 e 1958 (i dati relativi al 1960 mancano). Nel 1959 i procedimenti di cognizione sopravvenuti erano 536.612, le sentenze pronunciate 230 mila e 160, i decreti di ingiunzione 502.379, i pignoramenti mobiliari 46.328, le vendite giudiziarie mobiliari 32.338.

Più interessanti ancora (e qui maggiormente incide la critica circa la deficienza dell'organico della Magistratura) i dati relativi alla Corte di cassazione. Presso la Corte di cassazione, nel 1960, i ricorsi pendenti all'inizio dell'anno erano 6.278, sopravvenuti, nello stesso anno, 4.867; sono stati definiti con sentenza, oppure con ordinanza, (questi ultimi sono solo 364) complessivamente 4.133 ricorsi, per cui alla data del 1960 pendenti avanti alla Corte di cassazione in materia civile sono 11.145 ricorsi. Dedotti 4.133 ricorsi definiti, ne restano 7.012.

Più preoccupante la situazione in materia penale. I dati sono i seguenti: delitti accertati 850.467; contravvenzioni 1.029.784; totale 1.880.251. Il lavoro presso la Corte di cassazione, con riferimento al 1960, riguarda 42.767 ricorsi pendenti all'inizio dell'anno, 24.758 ricorsi sopravvenuti nel corso dell'anno; totale 67.525 ricorsi pendenti. Sono stati esauriti con sentenza 10.225 ricorsi e con ordinanza 29.039; in totale sono stati definiti, con ordinanza o sentenza 39.264 ricorsi, per cui quelli tuttora pendenti presso la Corte sono 28.261.

Questi dati forniscono un quadro abbastanza completo delle difficoltà in cui si svolge l'amministrazione della giustizia, e soprattutto offrono una visione chiara della deficienza di personale, alla quale il provvedimento al nostro esame intende porre rimedio. Come si struttura l'aumento di 1400 posti di cui al progetto governativo, ridotti, in base allo emendamento dell'onorevole Dante, a 1287? La ripartizione dei nuovi posti è la seguente:

Alla Cassazione sono stati attribuiti 162 posti, alla Corte d'Appello 325 e al Tribunale 800 posti. La Camera dei deputati ha accettato alla tesi dell'onorevole Dante proponente la riduzione da 1400 a 1287 posti, ritenendo necessario un ulteriore aumento dei posti delle funzioni più alte (Corte di cassazione e Corte d'appello).

Essendosi dilatato l'organico nel ruolo delle funzioni più elevate, per contenere la maggiore spesa entro i previsti limiti di copertura, si è dovuto ridurre proporzionalmente il numero dei posti delle funzioni di Tribunale.

Per soddisfare le immediate esigenze delle Corti, con l'emendamento Dante si provvede a un aumento immediato di complessivi 150 posti, di cui 35 destinati alla Corte di cassazione e 115 alla Corte d'appello. Invece, con un emendamento estensivo, presentato dallo onorevole Zotta e, se non erro, dal senatore Riccio, si propone di elevare tale numero a 187; cioè mentre rimarrebbe inalterato il numero di 115 posti di magistrato di Corte d'appello, si propone di elevare a 72 il numero dei posti destinati ai magistrati di Corte di cassazione. Dalla discussione e dall'intervento del senatore Zotta che ho ascoltato in una seduta della Commissione, sono emerse quelle che sono le ragioni che giustificano questo emendamento, che è stato poi accettato dalla maggioranza della Commissione (sono stati pochi, a dire il vero, i colleghi che si sono dichiarati contrari).

J O D I C E . Pochi veramente no...

P E L I Z Z O , *relatore*. Perlomeno non molti. Non vorrei scendere in polemica, ma debbo dire che anche qualcuno della vostra parte si è mostrato favorevole, e di questo ho piacere perchè si tratta di una questione puramente tecnica, che non riveste carattere politico, e quindi non comporta divisioni ideologiche fra di noi...

J O D I C E . È bene che ci si dia atto di questo.

P E L I Z Z O , *relatore*. Ne diamo atto volentieri, e riconosciamo che proprio per tale motivo si cerca, da tutte le parti, di fare

uno sforzo per superare quelle che sono le vere difficoltà, al fine di venire incontro alle esigenze dell'amministrazione della giustizia.

Il senatore Zotta ha dunque proposto un emendamento che, come ho detto, porta a 72 il numero dei posti destinati ai magistrati di Corte di cassazione, mentre lascia invariato il numero dei posti destinati ai magistrati di Corte d'appello. Verrò poi alla questione costituzionale, ma intanto anticipo alcune considerazioni.

Si dice che l'emendamento Zotta peggiorerebbe l'emendamento Dante, o perlomeno ritarderebbe l'approvazione della legge; l'ho sentito ripetere, ancora poco fa, dal collega Nencioni.

V E N D I T T I . È così.

P E L I Z Z O , *relatore*. Non è così, senatore Venditti, e glielo dimostro. L'emendamento Zotta, anzi, corregge l'emendamento Dante, il quale parifica numericamente i magistrati di Corte d'appello che hanno riportato 47 cinquantesimi ai magistrati di Corte di cassazione che hanno riportato 67 settantesimi. Io non ho dimestichezza colla matematica, ma è facile fare il calcolo e vedere che 67 settantesimi non corrispondono a 47 cinquantesimi, bensì costituiscono un voto superiore, un voto che corrisponde a 9, 10 circa (non ho il dato preciso); vedo che il senatore Carelli con cenni del capo acconsente, e ciò mi dimostra che sono nel vero.

J O D I C E . Non pare esatto il rilievo, che ha fatto anche il senatore Riccio, perchè nella Commissione per la Corte d'appello vi sono cinque magistrati cui sono attribuiti dieci punti ciascuno, mentre per la Corte di cassazione vi sono sette magistrati..

R I C C I O . La base è sempre 50 e 70; faccia la proporzione . .

J O D I C E . Se cambiate i numeri della Commissione la cosa resta identica... (*Interruzione del senatore Sansone*).

P E L I Z Z O , *relatore*. Vorrei fare osservare agli onorevoli colleghi di sinistra

che si preoccupano dell'ingiustizia che si verrebbe a compiere con questa attribuzione, a concorsi già espletati, di una aliquota in aumento del numero dei magistrati, vorrei far osservare, dicevo, che con ciò nulla si toglie a quei magistrati che non vengono ora promossi, in quanto ad essi sono riservate integralmente tutte le vacanze previste e impreviste sia del 1960, sia del 1961 e con tutta probabilità anche del 1962, perchè ho motivo di ritenere che la copertura delle vacanze attraverso i concorsi, in base alla legge vigente o con la nuova legge, non si esaurirà in breve tempo.

C A R U S O . Salvo qualche altro emendamento inserito in un provvedimento qualsiasi.

P E L I Z Z O , *relatore*. Peraltro dobbiamo considerare che c'è una legittima aspettativa di carriera da parte di quei magistrati, che, avendo partecipato ai concorsi del 1957, 1958, 1959, non sono stati ancora promossi, e non per colpa loro, in quanto non sono stati banditi i concorsi per l'inerzia del Consiglio superiore della Magistratura il quale avrebbe dovuto per prima cosa dare esecuzione alla legge, che oggi invece si dice essere violata dal Parlamento, e non disattenderla. Si tratta quindi di una mancanza che è ascrivibile al Consiglio superiore della Magistratura.

C A R U S O . Perchè non portiamo avanti il provvedimento sul sistema di promozione dei magistrati?

P E L I Z Z O , *relatore*. Non dipende da noi, dipende dall'altro ramo del Parlamento. Noi quel disegno di legge l'abbiamo già approvato; adesso esso è davanti alla Camera dei deputati; e io mi auguro che, dopo un adeguato esame, possa venire approvato al più presto.

Insomma le obiezioni di carattere costituzionale o di opportunità sollevate da alcuni colleghi mi sembra che non abbiano valido fondamento. Si tratta di argomentazioni che possono essere rispettabili, che sono serie, ma non sono certamente valide a giustificare

l'eccezione di incostituzionalità che è stata sollevata da alcuni colleghi. D'altra parte io non capisco perchè questa eccezione si solleva ora qui, mentre in occasione della discussione del disegno di legge diventato legge 4 maggio 1951 — la cosiddetta legge Piccioni — che prevedeva un aumento cospicuo, di ben 550 nuovi posti, in Magistratura, non è stata sollevata da voi della sinistra. Anzi allora alcuni della vostra parte (*indica la sinistra*) sostennero la validità costituzionale dalla norma concernente l'attribuzione al concorso del 1950 di un numero di posti in aumento: e vi faccio grazia dal leggervi l'emendamento allora proposto.

C A R U S O . Allora non c'era ancora il Consiglio superiore della Magistratura e il concorso non era espletato.

P E L I Z Z O , *relatore*. Voi chiamate in causa sempre il Consiglio superiore della Magistratura, ma esso altro non è che un organo amministrativo, il quale si è sostituito in tutte le attribuzioni e le prerogative e quindi anche per le promozioni al Ministro di grazia e giustizia.

S A N S O N E . Ma con un potere autonomo!

P E L I Z Z O , *relatore*. Ma rispetto al Parlamento anche il Potere esecutivo ha quella autonomia che gli riconosce la legge.

S A N S O N E . Allora il Consiglio superiore è diventato una sezione distaccata del Ministero. Non dite queste cose. Fate tutti gli emendamenti che volete, ma non distruggete il Consiglio superiore.

D E B O S I O . Ma chi lo distrugge?

P E L I Z Z O , *relatore*. Non siamo certamente noi a volere la distruzione di questo organo che è ancora giovane perchè di recente istituito. Noi, al pari di voi, siamo gelosi dell'autonomia e anche dei poteri costituzionali del Consiglio superiore della Magistratura; ma ad un certo momento alle carenze manifestatesi, e deplorate anche dalla vo-

stra parte, di fronte ad una esigenza impellente qual è quella di aumentare il numero di magistrati, che il provvedimento di iniziativa del Governo soddisfa, il Parlamento deve sentire il bisogno di intervenire a colmare questa lacuna, ad ovviare a questa deficienza.

Vi è qualcuno, e precisamente il senatore Caruso, che ha invocato il precedente dell'onorevole Tessitori, che risale al 1958.

Senatore Caruso, mi permetto di farle osservare che allora — lei era presente come me in Aula — nel 1958, quando quel progetto di legge Tessitori è stato presentato, non ricorrevano due circostanze di fatto, che oggi invece sussistono: cioè non vi era un aumento dell'organico ed in secondo luogo erano stati già indetti i concorsi per il 1959. Quindi non si avvertiva l'opportunità del provvedimento che aveva proposto l'onorevole Tessitori, il quale poi ha condiviso il giudizio circa l'inopportunità dello stesso e se non lo ha ritirato è stato soltanto per una ragione di pura formalità. (*Interruzione del senatore Caruso*). Neghiamo che questa sia una legge-provvedimento, che si sostituisce alle deliberazioni del Consiglio superiore della Magistratura. Neghiamo, come ho rilevato nella relazione, di voler comprimere il potere del Consiglio superiore della Magistratura, e ciò risulta chiaro se voi tenete in considerazione quali sono le parti di cui si compone quell'emendamento. Le parti dispositive della norma sono due, e sono state illustrate molto bene sia dall'onorevole Zotta sia dall'onorevole Riccio.

La prima riguarda l'utilizzo delle graduatorie degli anni 1957-58-59. Le graduatorie non le fa il Parlamento, ma le ha formate la Commissione che è stata nominata a suo tempo dal Consiglio superiore della Magistratura. Quindi noi utilizziamo la valutazione che è stata espressa dalla Commissione nominata dal Consiglio superiore della Magistratura e perciò non mortifichiamo e non comprimiamo la prerogativa del Consiglio superiore della Magistratura. Nella seconda parte l'emendamento Zotta demanda al Consiglio superiore — e non v'era bisogno neanche di dirlo — il potere... (*Interruzione del senatore Sansone*). Ma il Consiglio è un organo esecutivo che opera nell'ambito degli indirizzi

stabiliti dal Parlamento, non può agire al di fuori di questi limiti.

S A N S O N E. Trovate altri argomenti, non toccate il Consiglio superiore della Magistratura; trovate altri argomenti, umani, di necessità, quello che volete: sono tutti accettabili, ma non toccate il Consiglio superiore.

P E L I Z Z O, *relatore*. Noi, ripeto, non siamo contro il Consiglio superiore della Magistratura, anzi desideriamo che questo organo viva, si consolidi e risponda sempre meglio alle sue alte e non poche responsabilità; ma dal momento che, per una ragione o per l'altra, per colpa di Tizio o di Caio — scusatemi il linguaggio molto franco — il Consiglio superiore della Magistratura non ha, a tutt'oggi, luglio 1961, provveduto, come gliene faceva carico la legge sull'ordinamento giudiziario, a bandire concorsi per il 1960 e il 1961 — concorsi che avrebbero dovuto essere indetti in ciascuno di questi due anni entro il 15 gennaio — dico francamente che nessun dubbio e nessuno scrupolo di coscienza ci possono trattenere dal prendere misure eccezionali. Questa grave carenza, che non incide soltanto sulle legittime aspettative dei magistrati che avrebbero potuto già essere promossi se fossero stati banditi i concorsi, ma che incide maggiormente e soprattutto — e di questo specialmente dobbiamo preoccuparci — sul funzionamento regolare della giustizia, deve indurci ad approvare sollecitamente l'emendamento Zotta, se non vogliamo che la situazione si aggravi per la mancata copertura delle vacanze determinatesi negli anni 1960 e 1961 (vacanze previste e vacanze impreviste). (*Interruzione del senatore Caruso*).

Senatore Caruso, le do atto dell'ampia e seria disamina del problema da lei fatta, e convengo che il suo è stato uno sforzo lodevole; tuttavia, lei non è riuscito a modificare quel convincimento che io mi sono fatto attraverso — lo dico con tutta sincerità — quel travaglio che si prova quando si affrontano argomenti discutibili ed opinabili, ed io penso che altrettanto avvenga ai giudici quando, tra opposte tesi, devono scegliere quella giusta. Così, anche in

questo caso, non oso neppure affermare che siano destituite di fondamento le osservazioni che voi avete fatto, però dovete porvi nella posizione di chi, come il sottoscritto e come altri miei colleghi, nel contrasto fra le due opposte tesi, nel conflitto di opinioni e di giudizi, ha dovuto decidersi ed ha scelto — consentitemi almeno di dire questo — ciò che a suo giudizio ha ritenuto il meno peggio.

D'altra parte, per dovere di obiettività, penso che sia da riconoscere che anche il Consiglio superiore della Magistratura non ha tutti i torti se non ha provveduto ad indire concorsi nel 1960 e nel 1961, per la ragione molto chiara cui ha già accennato qualche onorevole collega; era, cioè, in elaborazione una riforma del sistema delle promozioni secondo una proposta di legge poi approvata da questo ramo del Parlamento ed ora davanti alla Camera dei deputati. Non solo, ma ci sono stati dei provvedimenti che abbiamo adottato noi, non ricordo se in Commissione o in Aula, con i quali abbiamo concesso delle proroghe ai concorsi che dovevano essere indetti negli anni 1960 e 1961; avendo noi preso siffatte decisioni, implicitamente abbiamo riconosciuto giusto od opportuno quello che, del resto, penso sia l'orientamento dell'onorevole Guardasigilli: cioè che i nuovi concorsi debbono essere fatti secondo il nuovo sistema essendo stata univoca la volontà del legislatore circa la soppressione dei concorsi per titoli. È stato, quindi, anche il Parlamento in certo qual modo a giustificare il rinvio dei concorsi in attesa della nuova legge di riforma del sistema delle promozioni a magistrato della Corte di cassazione e della Corte d'appello. Ma se si prevedesse imminente l'approvazione di quel disegno di legge, se i concorsi si potessero espletare nel breve volgere di qualche mese, sarei stato il primo a sostenere in Commissione che non si doveva, con questo provvedimento, immettere nella Magistratura, per via diversa da quella del nuovo sistema di concorso, altro personale. Ma prevedo, e voi tutti dovrete essere d'accordo con me, che per l'approvazione definitiva del nuovo sistema delle promozioni dei magistrati, e, successivamente, per le lunghe interminabili e diverse operazioni che costi-

tuiscono il complesso del concorso (il Consiglio superiore della Magistratura deve, con deliberazione, fare la richiesta al Ministero affinché indica i concorsi; successivamente deve intervenire il Ministero di grazia e giustizia ad indire i concorsi; si debbono costituire le Commissioni per gli esami, si debbono sostenere gli esami, si debbono formare le graduatorie e poi si devono fare altre operazioni, senza tener conto delle eventuali opposizioni, le quali ritardano ulteriormente il complesso delle operazioni) occorrerà un tempo non inferiore a due anni. Dobbiamo perciò essere realisti e pratici. Tutto ciò che cosa determinerebbe? Farebbe sì che la situazione, già grave, in seno all'Amministrazione della giustizia, peggiori ulteriormente; a danno di chi? A danno dei cittadini che ricorrono, nonostante tutto, ancora fiduciosi alla Magistratura per il soddisfacimento dei loro legittimi interessi.

Ed allora, in siffatte condizioni vogliamo noi non approvare questo provvedimento di legge con la modifica suggerita dall'emendamento Dante ed ampliata dall'emendamento estensivo degli onorevoli Zotta e Riccio? Credo che faremmo cosa dannosa alla giustizia e faremmo qualcosa che è contro le esigenze che abbiamo qui ripetutamente prospettate e che sono avvertite dall'opinione pubblica, dall'Ordine forense e dagli stessi magistrati, che come in passato danno — dobbiamo riconoscerlo — tutte le loro energie e il cui numero, purtroppo, è insufficiente rispetto a quelle che sono le necessità chiaramente documentate dalla mole di lavoro che si accumula sui loro tavoli da parecchio tempo.

Ed allora, onorevoli colleghi, se voi volete eliminare questo stato di cose non c'è che un rimedio ed è quello suggerito dall'onorevole Zotta. L'onorevole Zotta, obiettivamente, presentando il suo emendamento in Commissione ha invitato i colleghi a presentare un altro emendamento che migliori il suo. L'invito è stato ripetuto più volte, ma purtroppo emendamenti del genere non sono stati presentati, per cui ciò che di meno peggio ancora abbiamo è costituito dall'emendamento Zotta. Non è l'*optimum*, onorevole Nencioni, che raggiungiamo con questo prov-

vedimento, non è così che eliminiamo la crisi della Giustizia; ma è certamente un elemento positivo nell'edificio che stiamo costruendo per migliorare in Italia questa importante, delicata ed alta funzione che è l'Amministrazione della giustizia.

Chiedo scusa se non sono entrato in particolari, ma mi pare di aver illustrato sufficientemente il provvedimento, e le modeste ragioni che ho esposto modestamente vi dovrebbero indurre a considerare che noi non siamo stati animati da preoccupazioni di tutela di interessi di singoli magistrati. Non è questo il motivo che ci ha suggerito e ci ha spinto ad appoggiare in Commissione prima, e oggi in Aula, l'emendamento Zotta e il complesso del disegno di legge proposto dal Ministro Guardasigilli; noi abbiamo agito mossi esclusivamente da un interesse superiore, che è quello di adeguare l'organico dei magistrati alle esigenze della Giustizia, per dare prestigio a questo Potere autonomo e indipendente, come lo definisce la Costituzione, che non sarebbe autonomo e indipendente per il discredito in cui cadrebbe se noi non ci apprestassimo, con immediatezza e con urgenza, come il caso richiede, a fornire alla Giustizia il personale che si ravvisa necessario, perchè essa funzioni il più possibile solenne e spedita nei modi e nelle procedure, nell'interesse del nostro popolo che al giudice ricorre ancora con fiducia. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

**P R E S I D E N T E** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

\* **G O N E L L A**, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, le ragioni del provvedimento di legge con il quale è stato proposto un aumento di 1.400 posti di magistrati sono state largamente illustrate nella relazione del Governo e in quella, egregia, del relatore, senatore Pelizzo, che vivamente ringrazio anche per le sue odierne parole, con le quali ha ribadito i motivi che rendono necessario questo provvedimento.

Sono grato ai senatori Zotta, Riccio, Azara, Romano, Di Grazia, Venditti, Nencioni; sono spiacente di non poter condividere l'opinione dei senatori Jodice e Caruso. Tutto è stato detto e quindi potrei proprio rinunciare a parlare; tuttavia mi sia permesso ribadire, in pochi minuti, in sintesi, ciò che il provvedimento stesso si propone.

Esso si propone di raggiungere un duplice fine: snellire l'attività della Giustizia ed accorciare, per quanto è possibile, la durata dei procedimenti giudiziari. Si cerca di raggiungere tali fini con una serie di provvedimenti organici e coordinati, da tempo presentati dal Governo, i quali dimostrano, malgrado le critiche e i rilievi, che io ritengo infondati, affacciati qui in Parlamento e anche fuori del Parlamento, la cura del Governo nell'andare incontro alle esigenze dei servizi giudiziari, dello stato giuridico ed economico dei magistrati.

Se vi è ritardo nell'approvazione dei disegni di legge, comportanti gravi oneri finanziari, che il Governo da tempo ha presentato, la responsabilità di ciò non può essere fatta risalire al Governo stesso che ha compiuto tempestivamente il suo dovere. Ricordo infatti che l'attuale disegno di legge sull'aumento dei posti di ruolo è stato presentato da oltre un anno, il 26 febbraio 1960; che il disegno di legge sul nuovo sistema delle promozioni è stato presentato pure un anno fa, il 18 luglio 1960; che il disegno di legge sui miglioramenti economici dei magistrati e sulla rettifica della loro carriera in base alla classifica e triplice distinzione delle funzioni, è stato presentato il 23 marzo 1961.

Per rendere più razionale ed organica l'organizzazione dei servizi si è pure presentato, fin dal 31 ottobre 1958, un disegno di legge che aumenta i limiti di competenza dei conciliatori e dei pretori, che purtroppo non è ancora stato discusso. Non posso dimenticare — giacchè sembra sia stato invece dimenticato da qualcuno di coloro che hanno parlato nel pomeriggio di oggi — che la riforma del Codice di procedura civile è stata presentata il 4 febbraio 1960, che la riforma del Codice penale...

C A R U S O . Quella non è una riforma del Codice penale.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Si capisce: non è quella che volete voi, ma è appunto quella che desideriamo noi. (*Commenti*). Dicevo, dunque, che tale riforma del Codice penale è stata presentata il 4 febbraio 1960; che il nuovo ordinamento penitenziario è stato presentato il 19 luglio 1960.

Spetta ora al Parlamento, se lo ritiene, di accelerare i tempi, perchè le organiche proposte governative trovino rapido accoglimento, sia pure con tutti gli emendamenti che il Parlamento stesso riterrà opportuno introdurre.

Desidero aggiungere che l'aumento dei posti di ruolo, il nuovo trattamento economico e gli altri ricordati provvedimenti comportano una spesa annua di oltre 10 miliardi, alla cui copertura il Governo ha provveduto gravando in parte assolutamente trascurabile sul costo degli affari giudiziari.

Per quanto riguarda l'aumento dei posti di ruolo non si può dimenticare che, nel corso della discussione del bilancio, tale aumento è stato ripetutamente richiesto da vari ed opposti settori della Camera (e ringrazio l'onorevole Nencioni per averlo ricordato) ed analoga richiesta è stata costantemente presentata nei discorsi dei procuratori generali delle Corti d'appello e nei voti espressi dagli Ordini forensi. Stampa e opinione pubblica concordano nell'esigere che l'Amministrazione della giustizia disponga di un maggior numero di magistrati per eliminare il doloroso fenomeno dell'arretrato giudiziario.

Mai prima di questa occasione si ebbe un così considerevole aumento di posti di ruolo, poichè nel corso di un secolo l'aumento globale non superò le 700 unità. L'aumento in esame è pari al 25 per cento degli organici attuali. Riteniamo quindi, con questo provvedimento, assieme agli altri ricordati, di aver trovato la via opportuna per porre definitivamente fine alle lamentate deficienze dei servizi giudiziari. Non è certo quindi il Governo che dà prova di immobilismo, e se si può parlare di immobilismo, questo non va ricercato nell'azione governativa. Si deve pure ricordare che la Commissione per la revisione delle circoscrizioni ha proposto il ricupero di circa 80 posti di ruolo con la soppressione di uffici giudiziari non ritenuti

necessari. Quanto al pericolo di sacrificare la qualità alla quantità, non posso dimenticare che si è istituita l'accademia della Magistratura — al cui ordinamento provvederà un apposito disegno di legge — al fine di perfezionare il tirocinio dei vincitori di concorso e di specializzare l'opera dei magistrati già in carriera. La maggiore disponibilità di personale permetterà di destinare i vincitori di concorso ad un tirocinio più ampio o più razionale.

A chi, in relazione all'accresciuto numero dei posti, ha espresso delle preoccupazioni sulla possibilità di trovare giovani che partecipino ai concorsi, devo ricordare che il numero dei partecipanti ai concorsi in magistratura è ancora elevato e certamente superiore a quello di molte altre categorie di statali. Su circa 20 mila giovani che annualmente concludono gli studi della facoltà di giurisprudenza, si potranno trovare almeno 160 giovani all'anno idonei alla carriera giudiziaria, (se non si vuole disperare delle nostre Università).

Per quanto riguarda la sostanza del disegno di legge, il Governo è pronto ad accettare quelle proposte, affacciate nel corso della discussione alla Camera prima, ed ora al Senato, che, nel quadro dei principi del disegno di legge, spostano il numero dei nuovi posti di ruolo da una categoria all'altro di magistrati, restringendo il numero dei nuovi posti dei giudici del tribunale ed aumentando quello dei nuovi posti di magistrati d'appello e di cassazione. Questo spostamento può essere anche più rispondente alle esigenze del servizio.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati sia alla Camera che al Senato, relativi all'aumento dei posti messi a concorso in concorsi già espletati, e al conseguente assorbimento di idonei nelle graduatorie dei vincitori, il Governo ribadisce ciò che precisò alla Camera: ogni promozione e conseguente attribuzione di posti deve avvenire non in base a graduatorie di concorsi già espletati, ma in base al nuovo sistema di promozioni che sarà approvato dalle Camere. Per questo esprimiamo parere contrario agli emendamenti presentati in materia e, come già venne dichiarato alla Camera, il Go-

verno non può che rimettersi per tale materia alla volontà del Parlamento.

Pur esprimendo parere sfavorevole all'assorbimento degli idonei nelle graduatorie dei vincitori, il Governo non può condividere le ingiustificate parole pronunziate, non oggi ma nella seduta precedente, dall'opposizione nel corso di questo dibattito, parole con le quali si è voluto vedere negli emendamenti proposti dal senatore Zotta, e accolti dalla Commissione di giustizia del Senato, un complesso, come è stato detto, di favoritismi di partito. Sono convinto che le varie opinioni su questa materia non hanno nulla a che vedere con orientamenti di questo o quel partito; d'altra parte, tutti i partiti sono stati sufficientemente illuminati su tale materia. Basti ricordare che nell'altro ramo del Parlamento gli emendamenti relativi agli assorbimenti degli idonei furono presentati dagli onorevoli Dante e Spadola, democristiani, dall'onorevole Mariconda del Partito comunista...

C A R U S O . Ritirato!

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Si vede che dopo ha ascoltato i suoi saggi consigli, ma prima l'ha presentato ed è stata discusso.

Dicevo dunque: dagli onorevoli Cacciatore, Comandini, Amadei, Paolucci, Musotto, Pina, Greppi, Berlinguer, Guadalupi, Ferri, Di Nardo, Schiavetti e Principe del Partito socialista, dall'onorevole Palazzolo del Partito liberale, dagli onorevoli Preziosi e Foschini del Partito monarchico.

Tutti gli esponenti di questi Gruppi proposero, nei loro emendamenti, di attribuire posti agli idonei di concorsi espletati. Raramente si è trovata una simile convergenza tra maggioranze e minoranze nel prospettare soluzioni, diverse di portata, ma identiche nel fine e cioè, nel caso concreto, nel prevedere l'assorbimento di una parte di idonei dei concorsi sia per l'Appello che per la Cassazione.

S A N S O N E . Povero Governo, ha patito violenza!

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Comunque, per quanto riguarda l'emendamento proposto dalla Commissione di giustizia mi rimetto, come dissi, alla volontà del Senato. Devo infine ringraziare gli onorevoli senatori che vorranno dare il loro voto favorevole a questo disegno di legge che permetterà un notevole miglioramento della attività della giustizia la quale, al di sopra e al di fuori delle questioni di carriera o di promozione, è il fine che anzitutto noi perseguiamo. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dobbiamo ora passare alla discussione degli articoli.

M A G L I A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A G L I A N O . Poichè sono stati presentati molti emendamenti, alcuni dei quali sono pervenuti proprio in questo momento, e la Commissione non ha avuto alcuna possibilità di esaminarli e di esprimere il suo parere, vorrei pregare l'onorevole Presidente di voler concedere mezz'ora di sospensione in modo che la Commissione possa avere la possibilità di riunirsi e di esprimere un parere concreto sugli emendamenti in questione.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, la richiesta del senatore Magliano si intende accolta.

Sospendo la seduta per alcuni minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,30, è ripresa alle ore 20,05*).

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la seduta.

Si dia lettura dell'articolo 1.

C A R E L L I , *Segretario* :

#### Art. 1.

Il ruolo organico della Magistratura è aumentato di milleduecentottantasette posti così ripartiti :

800 magistrati di Tribunale e aggiunti giudiziari;

325 magistrati di Corte di appello;

150 magistrati di Corte di cassazione;

10 magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo di presidente di Corte di appello ed equiparati;

2 magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo di presidente aggiunto della Corte di cassazione, equiparati, agli effetti giuridici ed economici, al procuratore generale presso la stessa Corte ed al presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

La tabella A annessa alla presente legge sostituisce la tabella A annessa alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Ferrari, Piola, Baracco, Lorenzi, Cingolani e Schiavone. Se ne dia lettura

C A R E L L I , *Segretario* :

« *Al primo comma sostituire le parole :*

” 10 magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo di presidente di Corte di appello ed equiparati ” *con le altre :* ” 12 magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo di presidente di Corte di appello ed equiparati ” *e sopprimere la restante parte del comma* ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Schiavone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S C H I A V O N E . Faccio presente al Senato che il relatore, senatore Pelizzo, esprimeva una riserva, a chiusura della sua relazione, proprio in rapporto all'istituzione di due posti di presidenti aggiunti della Corte di Cassazione, ed osservava che qualcuno in Commissione trovava non giustificato tale aumento.

La funzione del presidente di Cassazione spicca quando egli deve presiedere le sezioni unite, sezioni unite civili e sezioni unite penali. Non è questo un fatto nuovo; anche oggi è nobile aspirazione dei primi presidenti di presiedere le sezioni unite; ma oggi non ac-



cade che sia sempre il primo presidente a presiedere, presiede in tal caso il presidente più anziano in raffronto alle due sezioni. Quello che accade oggi potrebbe ugualmente accadere domani, quindi non vi è questa esigenza in rapporto a ciò che dà spicco alla funzione del primo presidente della Corte di cassazione, onde non si può vedere un'esigenza vera e propria di far luogo alla proposta istituzione.

Vi è poi un altro aspetto della questione. Alle volte con una determinata deliberazione si crea un precedente: in questo caso, ciò che avverrebbe con il primo presidente aggiunto di Cassazione, potrebbe avvenire domani con il primo presidente aggiunto della Corte dei conti o del Consiglio di Stato, e potrebbe pensarsi a qualcosa di analogo anche in settori elevati della pubblica Amministrazione.

Pertanto le riserve espresse dal relatore sembrano pienamente fondate in quanto non si ravvisa una giustificazione per creare questi posti aggiunti, dato che il rimedio c'è in quella che è la funzione specifica del presidente, di presiedere cioè le sezioni unite.

Va da sè, inoltre, che questa soppressione non determina un'eliminazione di posti, perchè i posti tolti da una parte possono essere reintegrati in un'altra dove si presenti maggiore necessità. Di qui la proposta di aumentare di due unità i posti di presidente di sezione, sopprimendo i due posti di presidente aggiunto. Ripeto, non si tratta di distruggere ma soltanto di spostare, aggiungendo lì dove si presenti un'esigenza effettiva e reale.

Debbo infine avvertire che, per quanto non detto espressamente nell'emendamento, se esso viene accolto va modificata la tabella relativa. Con ciò invito il Senato ad accogliere l'emendamento.

**GRANZOTTO BASSO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GRANZOTTO BASSO.** Sono contrario all'emendamento Ferrari e agli altri emendamenti perchè il loro accoglimento significherebbe una remora al provvedi-

mento che dovrebbe ritornare alla Camera dei deputati con le conseguenze relative.

L'approvazione del disegno di legge da parte del Senato, dopo un'ampia e approfondita discussione da parte della Camera, non dovrebbe mancare per le stesse ragioni riconosciute nell'altro ramo del Parlamento e che attengono all'eliminazione di remore e soprattutto alla esclusione di qualsiasi particolare interesse di determinati gruppi

**VENDITTI.** Le Camere sono due.

**GRANZOTTO BASSO.** L'urgenza del provvedimento corrisponde alla necessità di utilizzare senz'altro elementi preparati e degni che si sono dovuti purtroppo escludere perchè eccedenti il numero dei posti messi a concorso per la nomina a magistrato di Cassazione. Questo si legge nella relazione della Commissione nominata dal Consiglio superiore della Magistratura per il concorso bandito nel 1959.

Si vuole modificare il numero in aumento per ragioni che non convincono se analizzate in rapporto alla dichiarazione di voto del Gruppo democristiano fatta alla Camera dei deputati in sede di approvazione del disegno di legge. Le ragioni di allora sono valide anche oggi poichè si tratta di far prevalere — e non potrebbe essere altrimenti — le esigenze di ordine pubblico e dell'amministrazione della giustizia su interessi immediati. Tali esigenze impongono che si proceda senza ulteriori ritardi alle necessarie promozioni di magistrati.

Per queste ragioni esprimo il mio voto favorevole all'approvazione senza modifiche del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

**MAGLIANO.** La Commissione ha esaminato questa proposta e nella sua grande maggioranza ha espresso parere favorevole avvertendo che vi è anche un emendamento nello stesso senso presentato dal senatore Jodice all'articolo 2. Quindi anche all'articolo 2 dovrà apportarsi la stessa modifi-

ca, e di conseguenza bisognerà modificare anche la tabella A qualora l'emendamento venga approvato.

\* G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, la norma di cui si chiede la soppressione non faceva parte dell'originario disegno di legge governativo, e formò oggetto di un emendamento che è stato votato dall'altro ramo del Parlamento. Nell'altro ramo del Parlamento, a questo proposito, il Governo si è rimesso alla volontà dei deputati. Così, ugualmente, per la proposta soppressiva in esame, si rimette alla volontà del Senato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Ferrari, Piola, Schiavone ed altri accettato dalla Commissione e per il quale l'onorevole Ministro si è rimesso al Senato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo primo con la modifica apportatavi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Avverto che conseguentemente è modificata anche la tabella A del ruolo organico della Magistratura annessa alla legge. Si dia lettura della tabella nel testo modificato.

C A R E L L I , *Segretario* :

TABELLA 4

RUOLO ORGANICO  
DELLA MAGISTRATURA

	Numero dei posti
Magistrati di Cassazione :	
Primo Presidente della Corte di cassazione . . . . .	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione - Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche . . . . .	2

	Numero dei posti
Presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati . . . . .	76
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati . . . . .	443
Magistrati di appello . . . . .	1.705
Magistrati di Tribunale ed aggiunti giudiziari . . . . .	4.413
Uditori giudiziari . . . . .	350
Totale . . . . .	6.990

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario* :

Art. 2.

L'aumento dei posti nei ruoli predetti sarà effettuato durante il quinquennio 1960-1964, aumentandosi :

Nel 1960 :

- 2 posti di presidente aggiunto della Corte di cassazione;
- 4 posti di presidente di Corte d'appello ed equiparati;
- 25 posti di magistrato di Corte di cassazione;
- 65 posti di magistrato di Corte d'appello;
- 220 posti di magistrato di Tribunale.

Nel 1961 :

- 3 posti di presidente di Corte d'appello ed equiparati;
- 20 posti di magistrato di Corte di cassazione;
- 55 posti di magistrato di Corte d'appello;
- 200 posti di magistrato di tribunale.

Nel 1962 :

- 2 posti di presidente di Corte d'appello ed equiparati;

15 posti di magistrato di Corte di cassazione;

35 posti di magistrato di Corte d'appello;

150 posti di magistrato di Tribunale.

Nel 1963:

10 posti di magistrato di Corte di cassazione;

30 posti di magistrato di Corte d'appello;

130 posti di magistrato di Tribunale.

Nel 1964:

8 posti di magistrato di Corte di cassazione;

25 posti di magistrato di Corte d'appello;

100 posti di magistrato di Tribunale.

A copertura delle altre vacanze risultanti dall'aumento dei ruoli a norma dell'articolo 1, il numero dei posti messi a concorso negli anni 1957, 1958 e 1959, per la nomina a magistrato di Corte di cassazione ed a magistrato di Corte d'appello, è elevato rispettivamente di 72 e di 115 unità.

Il Consiglio superiore della Magistratura, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, formerà relativamente a ciascuna di dette funzioni e sino al numero dei posti indicati, una graduatoria suppletiva in base al voto conseguito da ciascun magistrato nell'ultimo concorso a cui ha partecipato, tenendo conto degli eventuali titoli di preferenza e, a parità di condizioni, della maggiore anzianità con esclusione di coloro che comunque abbiano conseguito la promozione con decorrenza anteriore al 1° luglio 1960. Approvate le graduatorie, lo stesso Consiglio dichiarerà vincitori i concorrenti classificati e provvederà, secondo l'ordine di classifica e con decorrenza dalla data di cui all'articolo 6, alla relative promozioni.

P R E S I D E N T E . I senatori Fenoaltea, Jodice, Macaggi, Giacometti, Milillo e Sansone hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere gli ultimi due commi di questo articolo. Il senatore San-

sone ha chiesto di illustrare questo emendamento. Ne ha facoltà.

S A N S O N E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento soppressivo, che noi socialisti abbiamo presentato, tende ad evitare una grave violazione della Costituzione. Forse, se non avessimo avuto la motivazione che all'emendamento Zotta si è voluta dare anche, da ultimo, dall'illustre relatore, non avremmo insistito sull'emendamento soppressivo.

Non si discute che ogni potere in materia di promozione spetti al Consiglio superiore e d'altronde l'opinione del Governo in questa materia è la stessa di quella che esprimiamo noi ora.

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Non per questa ragione!

S A N S O N E . Allora ho interpretato male il pensiero del Governo; fa piacere trovare un motivo di dissenso in più tra noi!

*Voce dal centro*. Come fa piacere?

S A N S O N E . Fa piacere! Cosa volete che dica? Essendo in fase di mozione di sfiducia, non dobbiamo forse sottolineare i motivi di dissenso?

Comunque, riteniamo che ogni potere in materia di promozioni spetti al Consiglio superiore e l'articolo 105 della Costituzione è chiaro quando dice che « spettano » al Consiglio superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e così via.

Quando nei due commi di cui chiediamo la soppressione, viceversa, si dice che il Consiglio superiore della Magistratura farà la tal cosa, farà la tal'altra cosa, eccetera, vuol dire che le promozioni le fa il Parlamento e non il Consiglio superiore. Noi, quindi, per ragioni costituzionali insistiamo, affinché vengano soppressi questi due commi.

Ma vi è un altro motivo ancora: non bisogna dimenticare che questi due commi hanno portato un grave turbamento tra i magistrati ed hanno anche creato molte perples-

sità tra tutti noi. Non possiamo non accorgerci del turbamento che si è creato in seno alla Magistratura proprio per effetto di questi due commi, se non vogliamo essere ciechi. La verità è che questi due commi hanno determinato nella Magistratura non dico delle rivalità, perchè si tratta di altissimi funzionari che hanno il senso delle responsabilità ad essi affidate, ma dei disappuntamenti che certamente avranno influenza negativa nel funzionamento della giustizia. E noi, proprio preoccupati di queste lacerazioni interne della Magistratura, dicevo, proponiamo che i due commi in questione vengano soppressi.

Indiscutibilmente, tutti noi abbiamo avuto il modo e la possibilità di parlare con i magistrati, e specialmente noi che siamo — per usare una vecchia frase — servitori della giustizia, abbiamo avuto questa possibilità; ebbene, abbiamo visto che alcuni di essi erano a favore, altri contro, i giovani contro i vecchi, i meno giovani contro i più anziani. Vi è tutta una gamma di atteggiamenti, tutta una serie di gruppi e di sottogruppi che si guardano con un certo disappunto. Ora, non potete dissimularvi questa realtà! E quando, viceversa, voi della maggioranza insistete su questa posizione che è anche in contrasto con quella del Governo, volete veramente fare qualcosa che supera anche le stesse vostre necessità, dal punto di vista strettamente politico.

D'altronde, questa situazione non si spiega, onorevole Ministro! Lei si oppone, però — e sottolineo questo —, dice che si rimette al Parlamento, coinvolgendo anche noi che del Parlamento facciamo parte; ma in effetti è il suo Partito e la sua maggioranza che decide, per cui, non vorrei mancare di riguardo ad alcuno, ma mi sembra che sia un gioco delle parti quello che si viene qui a recitare; il Governo dice di opporsi, il Partito del Governo propone emendamenti...

G O N E L L A , *Ministro di grazia e giustizia*. Non il Partito, ma la Commissione.

S A N S O N E . E la Commissione da chi è composta? Mi scusi, signor Ministro, ma è noto che la minoranza si è pronunciata contro questi emendamenti! È vero che, come lei

ha detto, nell'altro ramo del Parlamento anche miei colleghi e compagni socialisti hanno presentato emendamenti più o meno simili a quelli presentati dal senatore Zotta, ma è stato un errore che noi socialisti qui denunziamo e che abbiamo rettificato; però il vostro insistere su questo errore è quello che non possiamo accettare. Avreste potuto trovare un qualsiasi altro mezzo lecito e costituzionale per cercare di favorire (favorire nel senso nobile della parola) alcuni magistrati, ma non dovevate, nè formulare l'emendamento così come è stato presentato dal senatore Zotta, nè tanto meno dare quella giustificazione che ne ha dato da ultimo il senatore Pelizzo.

Onorevole Ministro e onorevoli colleghi, noi siamo in questa strana ed insostenibile situazione: quando vi abbiamo chiesto, col disegno di legge Parri, lo scioglimento del Movimento sociale italiano in base ad una disposizione precisa della Costituzione ci è stato detto dallo stesso senatore Zotta che il Parlamento non ne aveva la competenza, e invece in rapporto all'articolo 105 della Costituzione, che vieta al Parlamento di fare le promozioni, lo stesso senatore Zotta ci presenta un emendamento che dà a noi questo potere contro il chiaro dettato della Costituzione. Ma dove vogliamo arrivare, onorevoli colleghi? Qui il problema dei magistrati passa in secondo piano, di fronte all'attacco alla Costituzione che viene da voi ogni giorno; ed è inutile, senatore Riccio, che prenda una certa aria di sufficienza, perchè non ci tocca e potrebbe apparire che non dà prova di senso di responsabilità. (*Interruzione del senatore Riccio*). Il Senato poteva benissimo formulare un ordine del giorno ed invitare così il Consiglio superiore a valutare l'opportunità di risolvere il problema degli idonei degli ultimi concorsi. Il Senato avrebbe allora fatto una qualche cosa che era coerente con la Costituzione e poteva essere coerente con le necessità della Giustizia. Voi volete in questo momento forzare la mano, fare un colpo di maggioranza, avvalervi della vostra situazione numerica... (*Proteste e interruzioni dal centro*)... per conseguire quello che credete e volete. È questa la situazione: voi

volete avvalervi della vostra superiorità numerica e ponete noi...

**D E B O S I O**. È democrazia la maggioranza. (*Interruzioni dalla sinistra*).

**S A N S O N E**. ... in questa situazione: siamo d'accordo col provvedimento in esame, ma non lo possiamo votare, nel complesso, perchè vi sono questi due commi. Quindi saremo costretti ad apparire come contrari all'allargamento dell'organico della Magistratura perchè avete inserito questi due commi che non possiamo accettare, sia perchè sono contro la Costituzione, sia per il turbamento che hanno creato nella Magistratura. E così si ripete quello che avviene per altri provvedimenti: avete proposto il Piano della scuola ed avete inserito gli stanziamenti agli asili materni e noi non abbiamo potuto votare il disegno di legge; avete proposta la scuola dell'obbligo ed avete inserito fra l'altro il finanziamento delle scuole a scavalco e noi non abbiamo potuto votare il provvedimento. (*Commenti e interruzioni dal centro*). In definitiva, in ogni disegno di legge voi inserite delle norme che distruggono l'essenza stessa del provvedimento, oppure inserite delle disposizioni che sono contro la Costituzione, costringendo noi ad irrigidire la nostra opposizione, non perchè non vogliamo i provvedimenti stessi, ma perchè questi sono formulati per raggiungere particolari finalità pratiche o addirittura per favorire determinati enti o persone ed è ciò che non possiamo condividere.

Per queste ragioni di fondo insistiamo sull'emendamento suppressivo. (*Applausi dalla sinistra*).

**N E N C I O N I**. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**N E N C I O N I**. Onorevoli colleghi, noi votiamo contro l'emendamento suppressivo Sansone-Fenoaltea perchè non condividiamo l'impostazione giuridica, costituzionale e morale che ne danno i presentatori. Votiamo contro l'emendamento suppressivo anche perchè riteniamo che, per le ragioni che ho detto

nel corso del mio intervento e che non ripeto, deve essere integrato l'ordine giudiziario nelle proporzioni previste dal provvedimento; l'emendamento suppressivo lungi dal ricondurre il provvedimento alla sua origine, cioè a ripristinare il testo presentato dal Governo, ridurrebbe questo a un provvedimento monco che non raggiungerebbe alcuna finalità.

Ripeto, non condividiamo la impostazione costituzionale del senatore Sansone, il quale, almeno da quanto io ho capito, e potrei anche non aver capito esattamente, sostiene che la norma contenuta nel terzo comma dell'articolo 2 è in stridente contrasto con l'articolo 105 della Costituzione che prevede che le promozioni dei magistrati siano di esclusiva competenza del Consiglio superiore della Magistratura; a parere del senatore Sansone, attraverso questa norma, che sostanzialmente sarebbe una norma di carattere amministrativo, si addiverrebbe a delle promozioni riservate al Consiglio superiore della Magistratura.

Questa impostazione di carattere giuridico costituzionale è completamente errata, perchè la norma contenuta nell'articolo 105 della Costituzione prevede sì la competenza del Consiglio superiore della Magistratura per le promozioni, però secondo l'ordinamento giudiziario, cioè secondo una legge ordinaria di competenza del potere legislativo.

L'articolo 2 non viola pertanto la Costituzione. Occorre, in questa materia, non tirare sempre in ballo la Costituzione.

**S A N S O N E**. Ti dà fastidio!

**N E N C I O N I**. Dà fastidio a voi che la volete affossare. In questo caso la Costituzione non è affatto violata, perchè non si può dimenticare che si tratta di una attribuzione di funzioni nei limiti del potere legislativo ordinario.

Per queste ragioni voteremo contro lo emendamento suppressivo.

**P R E S I D E N T E**. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, il senatore Caruso. Ne ha facoltà.

\* C A R U S O . Signor Presidente, io e altri colleghi del Gruppo abbiamo presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 2, sia del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, sia del testo proposto dalla Commissione ed insistiamo anche nella richiesta di votazione a scrutinio segreto

Questo abbiamo fatto per le ragioni che io ho espresso nel corso del mio intervento e che ritengo siano rimaste valide perchè assolutamente non inficiate dagli interventi nè dell'onorevole Sansone, nè del relatore, nè dell'onorevole Ministro, nessuno dei quali si è voluto occupare dell'ostacolo costituzionale posto dall'articolo 97 della Costituzione che prescrive che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso.

Ora, noi stiamo discutendo un disegno di legge nel cui titolo si legge: « Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura », senza alcun riferimento a concorsi.

Noi non stiamo discutendo su questioni di promozioni o di modifiche all'ordinamento giudiziario; stiamo discutendo degli organici della Magistratura, e in tale sede — così come, del resto, l'onorevole Ministro ebbe a dire alla Camera dei deputati — non può farsi luogo ad un emendamento relativo alla promozione di magistrati, che, oltre tutto, avverrebbe senza concorso, in violazione dell'articolo 97 della Costituzione. Nessuno dei nostri contraddittori ha saputo o potuto smentirci su questo punto.

Del resto non è violato solo l'articolo 97 ma altresì l'articolo 3, che stabilisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Infatti tutti i magistrati che in questo momento hanno maturato il diritto alla promozione in Corte d'appello o in Corte di cassazione non vengono messi sullo stesso piano di coloro i quali sono promossi sulla base della « fotografia », cioè in seguito a questa « legge-fotografia », contraria alla generalità del diritto e che quindi non dovrebbe assolutamente passare.

Per queste ragioni noi voteremo in via principale l'emendamento soppressivo presentato dai senatori socialisti, che ripristina in pratica il testo del Governo.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto al senatore Venditti. Ne ha facoltà.

\* V E N D I T T I . (Per le ragioni in parte esposte dal senatore Nencioni e da altri senatori, dichiaro che voteremo contro lo emendamento soppressivo presentato dallo amico Sansone, data la sua impostazione; ci riserviamo peraltro di insistere sull'emendamento all'emendamento Zotta da noi presentato.

S A N S O N E . Chiedo di parlare per rivolgere una domanda precisa all'onorevole Ministro.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A N S O N E . Poichè il Ministro ha dichiarato che i motivi per i quali il Governo non accetta l'emendamento Zotta non sono quelli esposti da me, e poichè l'onorevole Ministro nella sua esposizione non ha illustrato i motivi in parola, gli rivolgo la preghiera di esporre per la maggiore intelligenza del Senato questi motivi: infatti potrà avvenire che il Senato si convinca a votare contro l'emendamento Zotta, oltre che per le ragioni esposte da me, anche per i motivi propri del Governo. Attendiamo dunque questi motivi!

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sullo emendamento.

M A G L I A N O . La Commissione ha presentato un testo che modifica quello trasmesso dalla Camera dei deputati ed io, come Presidente della Commissione, interpretando il pensiero della grande maggioranza dei commissari, debbo dichiarare che l'emendamento soppressivo del senatore Fenoaltea, come anche quello del senatore Caruso, che aderisce in parte a questa soppressione, non è accettato dalla Commissione.

Mi consentirà inoltre il Senato di far rilevare al senatore Sansone due punti. Primo: per ragioni di dignità e di decoro, debbo dirle, senatore Sansone, che la Commissione non « recita parti » nè viene meno al senso della

responsabilità delle sue decisioni e delle sue proposte. L'Assemblea approverà o respingerà tali proposte.

La Commissione ha lungamente esaminato la questione nel merito ed ha ritenuto che la Costituzione non sia affatto violata perchè l'articolo 105, del quale tanto si è parlato, attribuisce una specifica competenza al Consiglio superiore « secondo le norme dello ordinamento giudiziario ». Orbene le proposte del senatore Zotta aderiscono appunto alle norme dell'ordinamento giudiziario tuttora vigente.

Debbo in secondo luogo far presente al senatore Sansone che, allorchè abbiamo esaminato il disegno di legge che modifica il sistema delle promozioni, fu presentato un emendamento a firma del senatore Roda e di altri colleghi dello stesso Gruppo del senatore Sansone; quell'emendamento non fu approvato, perchè non fu ritenuta quella la sede più opportuna, ed il senatore Roda si riservò di presentare di nuovo l'emendamento in questa sede. Ognuno è libero di agire e pensare come vuole, ma non si ha il diritto di accusare la Commissione di incoerenza.

La Commissione è dunque contraria allo emendamento. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

\* **GONELLA**, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero dare un chiarimento e rispondere alla domanda del senatore Sansone

L'opposizione del Governo, manifestata già nell'altro ramo del Parlamento nei confronti dell'emendamento dell'onorevole Dante, non era giustificata dalle ragioni di incostituzionalità sulle quali insiste il senatore Sansone. Questa è la differenza radicale. Il Governo riteneva e ritiene opportuno che questo disegno di legge si riferisca esclusivamente all'aumento dei posti di ruolo e che si provveda in altra sede al modo in cui tali posti debbono essere attribuiti. In ciò era alla Camera il dissenso fra il punto di vista del Governo e quello di coloro, appartenenti a tutti i partiti, che presentarono gli emendamenti. Ma il Governo mai ha ritenuto nè ritiene di

dissentire dagli emendamenti presentati alla Camera e da quelli presentati al Senato per ragioni di incostituzionalità, poichè non ravvisa in tali emendamenti gli elementi della incostituzionalità.

### Votazione a scrutinio segreto

**PRESIDENTE.** Comunico che i senatori Fenoaltea, Jodice, Macaggi, Giacometti, Milillo, Palumbo Giuseppina, Cianca, Lami Starnuti, Tibaldi, Nenni Giuliana, Busoni, Masciale, Iorio, Alberti, Grampa, Bruno, Sansone, Chabod, Barbareschi e Zanoni hanno richiesto che la votazione sull'emendamento presentato dai senatori Fenoaltea e Sansone sia fatta a scrutinio segreto.

Dichiaro pertanto aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

*Prendono parte alla votazione i senatori:*

Alberti, Angelilli, Angelini Armando, Angelini Nicola, Azara,

Baldini, Baracco, Barbareschi, Barbaro, Bellisario, Benedetti, Bergamasco, Bertoli, Bertone, Boccassi, Bonadies, Bonafini, Borgarelli, Bosco, Bosi, Braccisi, Buizza, Busoni, Bussi,

Caleffi, Capalozza, Carboni, Carelli, Caroli, Caruso, Cemmi, Cenini, Cervellati, Ceschi, Chabod, Cianca, Cingolani, Corbellini, Cornaggia Medici, Crespellani, Criscuoli, Crollanza,

D'Albora, De Bosio, De Leonardis, De Luca Angelo, De Luca Luca, Desana, De Simone, De Unterrichter, Di Grazia, Di Rocco, Donati, Donini,

Fenoaltea, Ferrari, Fiore, Florena, Focaccia, Fortunati,

Gaiani, Galli, Gallotti Balboni Luisa, Gattato, Gatto, Gava, Gelmini, Genco, Gianquinto, Giardina, Gombi, Granata, Grava,

Imperiale, Indelli, Iorio,

Jannuzzi, Jodice,

Leone, Lepore, Lombardi, Lombari, Lorenzi,

Macaggi, Magliano, Mammucari, Marabini, Marazzita, Marchisio, Masciale, Massari, Merlin, Merloni, Milillo, Militerni, Monaldi, Moneti, Mott,

Nencioni, Nenni Giuliana,  
Oliva,

Pagni, Pajetta, Palermo, Palumbo Giuseppina, Parri, Pelizzo, Pellegrini, Pesenti, Pisenti, Picchiotti, Pignatelli, Piola, Ponti,

Restagno, Riccio, Ristori, Roasio, Romano Antonio, Ruggeri, Russo,

Sacchetti, Salari, Samek Lodovici, Sansone, Santero, Schiavone, Scoccimarro, Sereni, Simonucci, Spagnolli, Spezzano,

Tibaldi, Tirabassi, Tolloy, Tupini, Turani, Vaccaro, Vallauri, Valmarana, Venditti, Venudo, Vergani,

Zaccari, Zanardi, Zane, Zannini, Zotta e Zucca.

*Sono in congedo i senatori:*

Conti, Guidoni e Massimo Lancellotti.

#### Chiusura di votazione

**P R E S I D E N T E .** Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle schede.

*(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).*

#### Risultato di votazione

**P R E S I D E N T E .** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento dei senatori Sansone e Fenoaletta, tendente a sopprimere gli ultimi due commi dell'articolo 2:

Senatori votanti . . . . .	149
Maggioranza . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	79

*(Il Senato non approva).*

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

#### Per lo svolgimento di una interpellanza e di una interrogazione

**G I A N Q U I N T O .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

\* **G I A N Q U I N T O .** Signor Presidente, qualche giorno fa ho presentato, anche a nome di alcuni colleghi del mio Gruppo, una interpellanza (n. 463) al Presidente del Consiglio, al Ministro delle finanze e al Ministro dell'agricoltura, per ottenere da parte del Governo l'applicazione di una legge che garantisce l'esonero di un sovradiritto erariale su 800 mila quintali di saccarosio melassa, esonero che è la condizione perchè lo zuccherificio di Cavarzere continui a lavorare. I Ministri si rifiutano di applicare questa legge e la conseguenza è che lo stabilimento di Cavarzere è già stato chiuso e 700 lavoratori sono senza lavoro. Domani a Cavarzere vi sarà uno sciopero generale al quale partecipano tutte le categorie economiche della città.

Signor Presidente, io sollecito la discussione della mia interpellanza e propongo che tale discussione avvenga nella seduta di mercoledì prossimo, d'accordo in ciò con il collega Merlin che ha presentato un'interrogazione sullo stesso argomento.

**M E R L I N .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**M E R L I N .** Mi associo, non a tutte le considerazioni del senatore Gianquinto, ma soltanto alla sua richiesta. Io ho presentato, sullo stesso argomento, un'interrogazione (n. 1200) che è indubbiamente urgente e merita di essere discussa. Pertanto chiedo al Governo che voglia avere la cortesia di fissare la seduta, possibilmente quella del 12 luglio, nella quale discutere sia l'interpellanza sia la mia interrogazione.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione a rendersi



interprete presso i Ministri competenti delle richieste avanzate dai senatori Gianquinto e Merlin.

**B O S C O**, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi renderò interprete delle istanze che sono state presentate.

### Sull'ordine dei lavori

**P R E S I D E N T E**. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 5 luglio, in due sedute pubbliche, alle ore 10 e alle ore 17. La prima seduta sarà dedicata al seguito della discussione dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo esercizio finanziario 1961-62. La seconda seduta sarà invece dedicata al seguito della discussione del disegno di legge n. 1500 e, possibilmente, alla discussione del disegno di legge n. 1592 e del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1961-62.

### Annunzio di interrogazioni

**P R E S I D E N T E**. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**C A R E L L I**, *Segretario*:

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi in base ai quali la legge sugli appalti rimane tuttora inoperante nonostante che detto provvedimento legislativo sia stato da mesi approvato dal Parlamento.

Se non ritenga di intervenire decisamente per sollecitare l'osservanza del provvedimento legislativo, che, in quanto non reso esecutivo, ha determinato nei lavoratori interessati una viva inquietudine, più che giustificata di fronte ad una aperta violazione dei loro sacrosanti diritti (1201).

**MARIOTTI**

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se sia vera la notizia della prossima soppressione del tronco ferroviario Motta S. Anastasia-Paternò-Regalbuto e dell'altro tronco Catania-Schettino-Regalbuto, causa il deficit che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dovrebbe sopportare per il mantenimento di detti tronchi.

La notizia ha destato grande preoccupazione tra le popolazioni dei Comuni interessati, come Paternò, Adrano, Biancavilla, Regalbuto, S. Maria di Licodia, Centuripe, che vedono gravemente minacciata l'esportazione agrumaria della vastissima zona a sud-ovest dell'Etna e della Piana di Catania, nonché compromesso, nel nascere, lo sviluppo industriale della città di Paternò e dei centri vicini (1202).

**ROMANO Antonio**

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere con quali criteri ha nominato i componenti del Consiglio di amministrazione della mutua artigiani di Caltanissetta, in qualità di esperti, ai sensi dell'articolo 11 lettera B della legge 29 dicembre 1953, n. 1533, i signori Corbo Emanuele, impiegato presso l'Ufficio dei contributi unificati, e dottor Cordova Luigi, impiegato alla Cassa cambiali del Banco di Sicilia. L'interrogante rileva che il citato disposto dell'articolo 11 lettera B prescrive che il requisito di esperto va riferito specificamente al ramo amministrativo ed assistenziale e che, pertanto, esso comporta una chiara competenza dei problemi previdenziali ed assistenziali nel campo sanitario; competenza che i succitati signori, per i titoli posseduti e per le mansioni esplicate, certamente non hanno. Si rileva altresì che il Ministro non ha tenuto conto della segnalazione che il Presidente uscente della Mutua artigiani aveva trasmesso alla Federmutue, uniformandosi al disposto della legge e alle direttive all'uopo impartite dalla Federazione nazionale. Per questi motivi la nomina dei signori Corbo e Cordova appare chiaramente suggerita dal-

l'intenzione di sovvertire artatamente, con metodo antidemocratico, il risultato delle libere elezioni degli artigiani che aveva determinato la maggioranza dei due terzi a favore degli artigiani appartenenti alla Confederazione nazionale italiana dell'artigianato (1203).

GRANATA

*Interrogazioni*

*con richiesta di risposta scritta*

Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità, per conoscere le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione carceraria centrale a revocare il decreto prefettizio di riconoscimento di ospedale di 2ª categoria alla infermeria del carcere San Vittore di Milano (2471).

TIBALDI

Al Ministro della difesa, per conoscere le cause della lentezza con cui vengono trattate le pratiche di liquidazione delle pensioni ordinarie e privilegiate. Dei numerosi casi, recente è quello che riguarda l'ex capitano dei carabinieri Rotolo Cavi Antonino, già Sindaco per più anni del Comune di Cagliano Castelferrato, che, collocato a riposo quale dirigente dell'Ufficio postale e telegrafico di detto Comune, servizio prestato dopo il congedo da ufficiale effettivo dell'Arma dei Carabinieri, con istanza del 15 luglio 1960, aveva chiesto la riapertura della pensione militare.

Nonostante le insistenti sollecitazioni scritte e telefoniche, l'istanza, presentata da oltre un anno, è rimasta inevasa, mettendo in condizioni di difficoltà il Rotolo, settantenne, che da mesi non percepisce quanto gli è dovuto, dopo tutta una vita di lavoro al servizio del Paese, prima come militare e poi come funzionario civile (2472).

ROMANO Antonio

**Ordine del giorno  
per le sedute di mercoledì 5 luglio 1961**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 5 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

**I. Seguito della discussione dei disegni di legge:**

1. Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1961 al 30 giugno 1962 (1601) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura (1500) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**II. Discussione dei disegni di legge:**

1. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1961 al 30 giugno 1962 (1414).

2. Eliminazione di abitazioni malsane, interventi in dipendenza di alluvioni, provvidenze per l'incremento dell'occupazione, provvedimenti per l'istruzione pubblica, altri provvedimenti diversi, nonché variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1960-61 (1592).

3. PARRI. — Scioglimento del Movimento sociale italiano in applicazione della norma contenuta nel primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione (1125).

**III. Seguito della discussione del disegno di legge:**

PARRI ed altri. — Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della « mafia » (280).

La seduta è tolta (ore 21).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari